SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 marzo 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Banca d'Italia

Ministero dell'interno

Ministero dello sviluppo economico

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 marzo 2016.

Individuazione dei soggetti a cui spettano, per l'anno d'imposta 2015, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, indicati dall'art. 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al Ministro dell'economia e delle finanze di individuare con proprio decreto i soggetti a cui si rendono applicabili le disposizioni recate nell'art. 1, comma 185, della medesima legge n. 296 del 2006, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, n. 228, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 dicembre 2007, n. 288, recante «Regolamento concernente l'individuazione dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del comma 185 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate del 14 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299, recante «Approvazione del modello di domanda per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore delle associazioni senza fini di lucro»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Considerata la necessità di individuare i soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 185, della predetta legge n. 296 del 2006, nel rispetto dell'onere complessivo a carico dello Stato fissato dal successivo comma 186;

Considerata la verifica effettuata dall'Agenzia delle entrate in sede d'istruttoria, in ordine alla sussistenza dei requisiti formali dei soggetti istanti, attraverso l'esame delle domande pervenute e certificata con la predisposizione dell'elenco dei soggetti ritenuti idonei, redatto secondo i criteri indicati nel predetto decreto n. 228 del 2007;

Rilevato che dalla stima effettuata dal dipartimento delle finanze l'onere complessivo, per l'anno d'imposta 2015, rispetta ampiamente il limite fissato dall'art. 1, comma 186, della citata legge n. 296 del 2006;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno d'imposta 2015, le associazioni senza fine di lucro a cui si rendono applicabili le disposizioni recate dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate, senza pregiudizio per le eventuali ulteriori attività di accertamento, nell'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2016

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO

Elenco dei soggetti beneficiari delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre, 2006, n. 296

	PROTOCOLLO TELEMATICO	CODICE FISCALE	PERIODO D'IMPOSTA	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
1	15091017234813854	80000770521	2015	NOBILE CONTRADA DELL'OCA	SIENA	SI	VICOLO DEL TIRATOIO 13	53100
2	15091017250614178	80000790529	2015	CONTRADA CAPITANA DELL'ONDA	SIENA	SI	VIA FONTANELLA 1	53100
3	15091017261014434	80001500521	2015	CONTRADA DELLA SELVA	SIENA	SI	PIAZZETTA DELLA SELVA 4	53100
4	15091017271714795	80003300524	2015	NOBILE CONTRADA DELL'AQUILA	SIENA	SI	VIA CASATO DI SOTTO 82	53100
5	15091017280615011	80004280527	2015	CONTRADA DELLA PANTERA	SIENA	SI	VIA S. QUIRICO 26	53100
6	15091017285415238	80004400521	2015	CONTRADA PRIORA DELLA CIVETTA	SIENA	SI	VICOLO DEL CASTELLARE 3	53100
7	15091017300215511	80007090527	2015	CONTRADA DEL DRAGO	SIENA	SI	PIAZZA MATTEOTTI 18	53100
8	15091017314115949	80007300520	2015	IMPERIALE CONTRADA DELLA GIRAFFA	SIENA	SI	PIAZZETTA DELLA GIRAFFA 2	53100
9	15091017335116495	80007920525	2015	CONTRADA DI VALDIMONTONE	SIENA	SI	VIA VALDIMONTONE 6	53100
10	15091017474010225	80000360521	2015	CONTRADA DELLA LUPA	SIENA	SI	VIA VALLEROZZI 63	53100
11	15091017480310306	80000630527	2015	NOBIL CONTRADA DEL BRUCO	SIENA	SI	VIA DEL COMUNE 44	53100
12	15091017501010871	80000650525	2015	CONTRADA DEL LEOCORNO	SIENA	SI	PIAZZETTA VIRGILIO GRASSI 6	53100
13	15091017505211062	80000670523	2015	NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO	SIENA	SI	VIA DELLOLIVIERA 47	53100
14	15091017511611186	80000690521	2015	CONTRADA DELLA CHIOCCIOLA	SIENA	SI	VIA SAN MARCO 31	53100
15	15091017515911374	80000710527	2015	CONTRADA DELLA TARTUCA	SIENA	SI	VIA T. PENDOLA 21	53100
16	15091017523511519	80000730525	2015	CONTRADA DELLA TORRE	SIENA	SI	VIA SALICOTTO 76	53100
17	15091017531811689	80000750523	2015	CONTRADA SOVRANA DELL'ISTRICE	SIENA	SI	VIA CAMOLLIA 89	53100
18	15091017402118284	92043510525	2015	SOCIETA' DELLA GIRAFFA	SIENA	SI	VIA DELLE VERGINI 18	53100
19	15091017391017963	92043480521	2015	SOCIETA' SAN MARCO	SIENA	SI	VIA SAN MARCO 77	53100
20	15091017411218494	92043640520	2015	SOCIETA' DUE PORTE	SIENA	SI	VIA S. QUIRICO 9	53100
21	15091017464519956	01174660520	2015	SOCIETA' CONTRADA DELLA SELVA	SIENA	SI	VIA VALLEPIATTA 26	53100
22	15091018080615102	92041790525	2015	SOCIETA' L'ALBA	SIENA	SI	VIA DEL COMUNE 44	53100
23	15091017414718645	92043730529	2015	SOCIETA' ROMOLO E REMO	SIENA	SI	VIA FONTENUOVA 1	53100
24	15091017421618783	92044470521	2015	SOCIETA' DI CAMPOREGIO	SIENA	SI	VIA DEL PARADISO 21	53100
25	15091017383517813	92043380523	2015	SOCIETA' CASTELMONTORIO	SIENA	SI	PIAZZA A. MANZONI 6	53100
26	15091017430518991	92044620521	2015	SOCIETA' MUTUO SOCCORSO CASTELSENIO	SIENA	SI	PIAZZETTA SILVIO GIGLI 2	53100
27	15091017440919259	92048200528	2015	SOCIETA' GIOVANNI DUPRE'	SIENA	SI	VICOLO DI S. SALVATORE 24	53100
28	15091017461019798	01164580522	2015	SOCIETA' TRIESTE IN FONTEBRANDA	SIENA	SI	VIA SANTA CATERINA 57	53100
29	15091017443319364	92048280520	2015	SOCIETA' CECCO ANGIOLIERI	SIENA	SI	VICOLO DEL CASTELLARE 3	53100
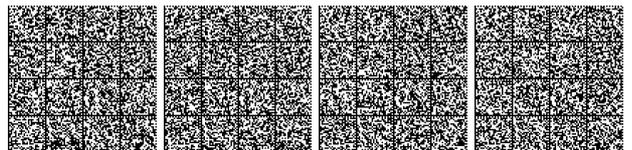
30	15091017471110079	01189580523	2015	SOCIETA' ELEFANTE	SIENA	SI	VIA SALICOTTO 76	53100
31	15091017375017604	92041800522	2015	SOCIETA LA PANIA DELLA NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO	SIENA	SI	VIA DEI PISPINI 108/110	53100
32	15091017433219101	92045120521	2015	CIRCOLO IL ROSTRO	SIENA	SI	VICOLO DEL VERCHIONE 6	53100
33	15091017450719515	92048470527	2015	SOCIETA' IL CAVALLINO	SIENA	SI	PIAZZETTA VIRGILIO GRASSI 6	53100
34	15072116395416682	00081260523	2015	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA ED ISTIT. RIUNITE IN SIENA	SIENA	SI	VIA DEL PORRIONE 49	53100
35	15080512492759718	00803490481	2015	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE	FIRENZE	FI	PIAZZA DUOMO 20	50122
36	15091818062436755	01742221201	2015	ASSOCIAZIONE FIERA DI PONTECCHIO	SASSO MARCONI	BO	PIAZZA DEI MARTIRI 6	40037
37	15083119012748647	03545770152	2015	ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI	MILANO	MI	VIA FILODRAMMATICI 1	20121
38	15072111003213662	81009920216	2015	BUERGERKAPELLE BRUNECK	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA GALILEO GALILEI 3	39031
39	15091809030637204	01761460516	2015	QUARTIERE DI PORTA SANTO SPIRITO	AREZZO	AR	VIA NICCOLO' ARETINO 4	52100
40	15091618171221119	92004240153	2015	CONTRADA LA FLORA	LEGNANO	MI	VIA CIRO MENOTTI 206	20025
41	15091618172621254	92007300152	2015	COLLEGIO DEI CAPITANI E DELLE CONTRADE	LEGNANO	MI	VIA MOLINI 2	20025
42	15091618173721356	92032210152	2015	CONTRADA DI LEGNARELLO	LEGNANO	MI	VIA DANTE ALIGHIERI 21	20025
43	15091618175021489	92003720155	2015	CONTRADA SAN BERNARDINO	LEGNANO	MI	VIA SOMALIA 13	20025
44	15091618180421603	04979200153	2015	CIRCOLO PRIVATO CONTRADA S.ERASMO	LEGNANO	MI	VIA MILANO 84	20025
45	15091618181821745	08703320153	2015	ASSOCIAIONE CONTRADA SAN DOMENICO	LEGNANO	MI	VIA NINO BIXIO 6	20025
46	15091714585250013	11284820153	2015	CONTRADA SAN MAGNO	LEGNANO	MI	VIA BERCHET 8	20025
47	15091715055151993	92009090157	2015	ASSOCIAZIONE CONTRADA SANT'AMBROGIO	LEGNANO	MI	VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE 23	20025
48	15091717523259640	92006410150	2015	CONTRADA SAN MARTINO	LEGNANO	MI	VIA DEI MILLE 9	20025
49	15090809304345282	92041980134	2015	ASSOCIAZIONE RIEVOCAZIONI STORICHE	CIVATE	LC	VIA CA' NOVA 13/A	23862
50	15072510111049766	01688320546	2015	ENTE AUTONOMO GIOSTRA DELLA QUINTANA	FOLIGNO	PG	LARGO FREZZI 04	6034
51	15091712584239275	02901590543	2015	MAGNIFICA PARTE DE SOTTO	ASSISI	PG	VIA FORTINI 3/A	6081
52	15091516052321726	82008590463	2015	ASSOCIAZIONE PROLOCO QUERCETA	SERAVEZZA	LU	PIAZZA PELLEGRINI 2	55047
53	15091017473520202	80005810074	2015	LO CHARABAN - THEATRE POPULAIRE EN PATOIS	AOSTA	AO	VIA CHABLOZ 4	11100
54	15090115532242400	80012170520	2015	QUARTIERE BORGHETTO	MONTALCINO	SI	VIA PANFILO DELL'OCA 15	53024
55	15090115532842406	92004310527	2015	QUARTIERE RUGA	MONTALCINO	SI	VIA SANT'AGOSTINO 20	53024
56	15092112093015877	80001160524	2015	QUARTIERE TRAVAGLIO	MONTALCINO	SI	VIA DONNOLI 59	53024
57	15090717400063518	81003880390	2015	RIONE ROSSO	FAENZA	RA	VIA CAMPIDORI 28	48018

58	15090717400463540	81004490397	2015	RIONE VERDE	FAENZA	RA	VIA CAVOUR 37	48018
59	15090717400963559	01384060396	2015	RIONE NERO	FAENZA	RA	VIA DELLA CROCE 14	48018
60	15091818315728329	01415500394	2015	BORGO DURBECCO	FAENZA	RA	PIAZZA FRA SABBA 5	48018
61	15082819383433755	00751550542	2015	ASSOCIAZIONE TERZIERE CASTELLO	CITTA' DELLA PIEVE	PG	PIAGGIA DELLA LOCANDA SN	6062
62	15080317272043003	91010380359	2015	SOCIETA' DEL MAGGIO COSTABONESE	VILLA MINOZZO	RE	VIA SAN PROSPERO	42030
63	15082417500839586	02119690549	2015	ENTE PALIO DE SAN MICHELE	BASTIA UMBRA	PG	VIA S. ANGELO 6	6083
64	15072018153336112	90017430522	2015	CONTRADA DI REFENERO	TORRITA DI SIENA	SI	VIA PIETRO DEL CADIA 17	53049
65	15082019273719703	82002720512	2015	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO ANGHIARI	ANGHIARI	AR	CORSO MATTEOTTI 103	52031
66	15090415114860358	92027400537	2015	CONTRADA BORGO	CASTEL DEL PIANO	GR	PIAZZA VEGNI 2/A	58033
67	15090415181169420	01048200537	2015	CONTRADA IL MONUMENTO	CASTEL DEL PIANO	GR	VIA CAMPOGRANDE 10	58033
68	15090415272366574	01403710534	2015	CONTRADA POGGIO	CASTEL DEL PIANO	GR	PIAZZA COLONNA 2/A	58033
69	15091711050829209	01355080530	2015	CONTRADA LE STORTE	CASTEL DEL PIANO	GR	VIA MARCONI 8	58033
70	15073112173755810	93060700387	2015	CONTRADA DI SAN GIACOMO	FERRARA	FE	VIA ORTIGARA 14/A	44121
71	15091716301822667	91005310395	2015	RIONE MADONNA DELLE STUOIE	LUGO	RA	PIAZZALE GUBBIO 31	48022
72	15091015442941402	94510530150	2015	ASSOCIAZIONE MUSICALE RINA SALA GALLO DI MONZA	MONZA	MI	VIA FRISI 23	20900
73	15090910133442435	91118290153	2015	ASSOCIAZIONE COMITATO SAN MARTNO	BOVISIO-MASCIAGO	MI	VIA GIOVANNI XXIII 4	20813
74	15072019014334264	90009230526	2015	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CONTIGNANO	RADICOFANI	SI	PIAZZA DELLA TORRE 3	53040
75	15072013095128951	91010170552	2015	ENTE GIOSTRA DELL'ARME	SAN GEMINI	TR	VIA CATAONE 4	5029
76	15091809234122196	90004120524	2015	ASSOCIAZIONE CONTRADA DI COLLAZZI	MONTEPULCIANO	SI	VIA DI COLLAZZI 7	53045
77	15072018385930744	00751190521	2015	MAGISTRATO DELLE CONTRADE	MONTEPULCIANO	SI	VIA DELL'OPIO NEL CORSO 1	53045
78	15072018485132360	00774400527	2015	CONTRADA LE COSTE	MONTEPULCIANO	SI	VIA PIANA	53045
79	15090710480344766	00773950522	2015	CONTRADA DI VOLTAIA	MONTEPULCIANO	SI	VIA DELLE MURE CASTELLANE 2	53045
80	15091018532163907	00830910527	2015	CONTRADA DI TALOSA	MONTEPULCIANO	SI	VIA RICCI 21	53045
81	15091617564369211	90002450527	2015	NOBIL CONTRADA DI SAN DONATO	MONTEPULCIANO	SI	VIA SAN DONATO 9	53045
82	15091617293622049	90009750523	2015	CONTRADA DI CAGNANO	MONTEPULCIANO	SI	VICOLO DEGLI ORTI 1	53045
83	15091618000941358	01050120524	2015	CONTRADA DI GRACCIANO ASS.STORICO CULTURALE DI PROMOZIONE	MONTEPULCIANO	SI	PIAZZA PASQUINO DA MONTEPULCIANO 5	53045
84	15091716363035499	01367630520	2015	ASSOCIAZIONE QUARTIERI DI BUONCONVENTO	BUONCONVENTO	SI	VIA SOCCINI 32	53022
85	15082816222165673	92001920526	2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA CAMIGLIANO	MONTALCINO	SI	VIA D'INGRESSO 1	53024
86	15091718142438961	00843690264	2015	ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA SANFIORESE	SAN FIOR	TV	VIA EUROPA 95	31020
87	15091912100547340	00448460188	2015	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PARONA	PARONA	PV	VIA XXV APRILE 25	27020

88	15091707321711548	92010070214	2015	ARS CANTANDI	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA ROST 9	39031
89	15091717561331359	01795400264	2015	ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA E CANINA GODEGHESE	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	VIA ROMA 104	31010
90	15082719482826593	00300930252	2015	QUARTIERE SANTO STEFANO	FELTRE	BL	VIA BILESIMO ANGOLO VIA CORNAROTTA	32032
91	15091816101948662	91000240233	2015	PRO LOCO LEGNAGO	LEGNAGO	VR	PIAZZA DELLA LIBERTA'	37045
92	15091715484745956	07365960967	2015	FESTA PATRONALE DI CESANO BOSCONE	CESANO BOSCONE	MI	PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA 2	20090
93	15090710364522351	91001830487	2015	CONTRADA PORTA RAIMONDA	FUCECCHIO	FI	VIA GIORDANO 59	50054
94	15090718023248013	92003470058	2015	COMITATO PALIO RIONE DON BOSCO	ASTI	AT	CORSO DANTE 188	14100
95	15091809574514632	01666760184	2015	SFORZINDA	VIGEVANO	PV	VIA SANTA MARIA 31/5	27029
96	15091014462147825	91134120152	2015	CONTRADA AIRONE VALERA	VAREDO	MI	VIA VICENZA 8	20814
97	15091409154735037	09044860964	2015	ASSOCIAZIONE CONTRADA FALCO	VAREDO	MI	VICOLO TAGLIAMENTO 12	20814
98	15091917183141626	90001860437	2015	ASSOCIAZIONE CORSAALLA SPADA E PALIO	CAMERINO	MC	VIA CONTI DI ALTINO	62032
99	15091917174741550	90004910437	2015	ASSOCIAZIONE TERZIERO DI SOSSANTA	CAMERINO	MC	LARGO DELLA PIETA' 1	62032
100	15072111090356056	92021880213	2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TELAIO	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA ANDREAS HOFER 2	39031
101	15091618194442475	05042870153	2015	ASSOCIAZIONE MUSICALE SANTA CECILIA BESANA IN BRIANZA	BESANA IN BRIANZA	MI	VIA MANZONI 21	20842
102	15092115375427955	03617210483	2015	ASSOCIAZIONE LA MISSIONE LUIGIA PARARELLI	GAMBASSI TERME	FI	VIA CASA NUOVA, 36	50050
103	15072015354649316	01951160033	2015	VER1 MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT	VERUNO	NO	VIA MARCONI 4/A	28010
104	15083115232631777	00926140195	2015	COMITATO CARNEVALE CREMASCO	CREMA	CR	VIA ENRICO FERMI	26013
105	15091112205763954	00790590525	2015	COMUNITA' DELLA RESURREZIONE	PIANCASTAGNAIO	SI	LOCALITA' LA COLTA	53025
106	15091718050135109	91004350269	2015	GRUPPO RICREATIVO	SAN FIOR	TV	VIA CAVALIERI 13	31020
107	15082640401931251	03140190178	2015	GRUPPO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE STORICO AMBIENTALE	NAVE	BS	VIA SAN COSTANZO 23	25075
108	15081009430222487	01577770595	2015	ENTE CAROSELLO STORICO DEI RIONI DI CORI	CORI	LT	PIAZZA LEONE XIII	4010
109	15072809153158077	01517990469	2015	ASSOCIAZIONE CARNEVALDARSENA	VIAREGGIO	LU	VIA SALVATORI ZONA EX. TIRO A VOLO	55049
110	15090115530842372	92005250524	2015	SOCIETA' PANFILO DELL'OCA	MONTALCINO	SI	VIA PANFILO DELL'OCA 17	53024
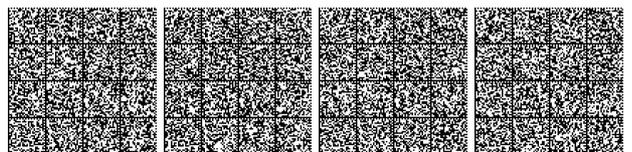
111	15091217023638997	97548880018	2015	CITTADINANZATTIVA REGIONE PIEMONTE ONLUS	TORINO	TO	VIA CAVOUR 31	10123
112	15091719425833716	92001550547	2015	QUARTIERE PORTA SANTA CROCE	NOCERA UMBRA	PG	PIAZZA MEDAGLIE D'ORO SNC	6025
113	15072008490751186	93020550385	2015	NUOVA ASSOCIAZIONE GUARDA FERRARESE	RO	FE	VIA REPUBBLICA 4	44030
114	15091707295961520	81013290218	2015	DAS FENSTER - VEREIN FUER KULTUR UND WEITERBILDUNG	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA AUSSERRAGEN 3	39031
115	15081713452115297	94056770368	2015	ASSOCIAZIONE DELL'ORGANO J.S.BACH	MODENA	MO	VIA TIRABOSCHI 63	41121
116	15091718100337219	91013830269	2015	ASSOCIAZIONE INSIEME VOCALE CITTA' DI CONEGLIANO	CONEGLIANO	TV	VIA A. VITAL 115	31015
117	15091612423632955	92010160668	2015	ASS. CULTURALE SESTIERE PORTA IAPASSERI	SULMONA	AQ	VICO PERSICO	67039
118	15091612391130782	92011890669	2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE SESTIERE PORTA MANARESCA	SULMONA	AQ	VIA MORRONE 40	67039
119	15072007455258729	90004930526	2015	COMPAGNIA PALIO DI SAN CASSIANO	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	VIA LUZIA 2	53040
120	15072912301517132	01141970424	2015	CORPO BANDISTICO DI CASTELFERRETTI CITTA' DI FALCONARA M.MA	FALCONARA MARITTIMA	AN	VIA P.MAURI 19/A	60015
121	15083108583150207	95000260224	2015	ASSOCIAZIONE PRO LOCO BOLBENO	BOLBENO	TN	VIA D.B. BALLARDINI 10	38079
122	15091011245533082	01738470978	2015	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	CARMIGNANO	PO	PIAZZA VITTORIO EMANUELE 1	59015
123	15091616531118583	00735590218	2015	COLLEGIUM MUSICUM BRUNECK	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA PAUL-VON-STERNBACH-STRASSE 3	39031
124	15072016342752237	01565690227	2015	SCUDERIA TRENTINA STORICA	TRENTO	TN	VIA DI COLTURA 132	38123
125	15091417131427249	94054650489	2015	MUSEO DELLA PAGLIA E DELL'INTRECCIO DOMENICO MICHELACCI	SIGNA	FI	VIA DEGLI ALBERTI 11	50058
126	15091707311251536	92013560211	2015	MGV - BRUNECK 1843	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA PAUL-VON-STERNBACH-STRASSE 3	39031
127	15091816422613511	92011930663	2015	ASS. CULTURALE BORGO SANTA MARIA DELLA TOMBA	SULMONA	AQ	CORSO OVIDIO 96	67039
128	15090916014229810	90011130748	2015	FONDAZIONE ISTITUTO CONCERTISTICO SCUOLA DI MUSICA ARMONICA	CAROVIGNO	BR	VIA SANTA SABINA 273/A	72012
129	15072309332320398	02743150167	2015	BRIGHELLA E LA TORRE CAMPANARIA	COMUN NUOVO	BG	VIALE AMEDEO DUCA D'AOSTA 18	24040
130	15082019265819595	91005180517	2015	ASSOCIAZIONE PRO - LOCO SANTA FIORA	SANSEPOLCRO	AR	FRAZ. SANTA FIORA 26	52037
131	15082614583666420	01134350295	2015	CENTRO DOCUMENTAZIONE POLESANO ONLUS	BADIA POLESINE	RO	VIA SAN ROCCO 32	45021

132	15090710520945591	00997660527	2015	COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO	MONTEPULCIANO	SI	PIAZZA SANTA LUCIA 6	53045
133	15091112332467823	90004190527	2015	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PIANCASTAGNAIO	PIANCASTAGNAIO	SI	VIALE A. GRAMSCI 1	53025
134	15091707284251512	01733530214	2015	KURSTORIUM STIFTMUSEUM INNICHEN	SAN CANDIDO .INNICHEN.	BZ	VIA ATTO 1	39038
135	15091912112537560	01826710186	2015	PRO LOCO CASTELLO D'AGOGNA	CASTELLO D'AGOGNA	PV	VIALE LOMBARDIA 10	27030
136	15080711212269726	01012740526	2015	ASSOCIAZIONE TRE BERTE	MONTEPULCIANO	SI	VIA SS 326 EST 154	53045
137	15081315431220295	95037820123	2015	ASSOCIAZIONE AMICI DI PIERO CHIARA	VARESE	VA	VIALE BELFORTE 45	21100
138	15090916150962462	91017410480	2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE ELITROPIA	CERTALDO	FI	VIA BOCCACCIO 35	50052
139	15091710322935708	90029950442	2015	ENTE TORNEO CAVALLERESCO CASTEL CLEMENTINO	SERVIGLIANO	AP	PIAZZA ROMA 2	63839
140	15072311063467067	92007980755	2015	ASSOCIAIONE PANIRI TE E SITE	PALMARIGGI	LE	VIA ZARA	73020
141	15072411464856055	02047190398	2015	ASSOCIAZIONE ENOGASTRONOMICA ANTICHI SAPORI DI ROMAGNA	CERVIA	RA	VIALE TRITONE 15/B	48015
142	15091715510316767	90033020372	2015	ASSOC. CULTUR. E SPORTIVO DILETTANT. I DIFENSORI DELLA ROCCA	IMOLA	BO	VIA CAVOUR 77	40026
143	15072717310720949	96063530040	2015	LOU DALFIN	CARAGLIO	CN	VIA MONDOVI 9	12023
144	15091816314558442	93151950230	2015	ASSOCIAZIONE GIOCHI ANTICHI	VERONA	VR	VIA CASTELLO SAN FELICE 9	37139
145	15090816212813389	90016020522	2015	ASSOCIAZIONE LO STRETTO	PIANCASTAGNAIO	SI	VICOLO DELLA FAGGIA 14	53025
146	15072218123141497	02344480302	2015	GRUPPO STORICO BOIANI	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	BORGO SAN PIETRO 61	33043
147	15072218123941534	02347500304	2015	GRUPPO STORICO DE PORTIS	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	VIA PATRIARCATO 22	33043
148	15082120524640969	02521880795	2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOACCHINO MURAT ONLUS	PIZZO	VV	VIA NAZIONALE 98 BIS	89812
149	15091809482330786	91044940657	2015	ASSOCIAZIONE ASSO CARR	ROCCADASPIDE	SA	VIA CARRETIELLO 170	84069
150	15072814425246369	95048140107	2015	ASSOCIAZIONE MARCO ROSSI	COGOLETO	GE	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA SNC	16016
151	15072218124741562	02413060308	2015	FUGARELE DI ORCAN	REMANZACCO	UD	VIA FRATELLI STANGAFERRO 2	33047
152	15072809161358201	01992180461	2015	ASSOCIAZIONE LA LIBECCIATA	VIAREGGIO	LU	VIA VIRGILIO 58	55049
153	15072842544041332	01469030389	2015	COMITATO FESTEGGIAMENTI XII MORELLI-CIRCOLO ANSPI	CENTO	FE	VIA MAESTROLA 4	44045
154	15080411154224122	90005250460	2015	FONDAZIONE GIOVANNI PASCOLI	BARGA	LU	VIA CAPRONA SNC	55051
155	15083115224131718	01342870191	2015	ASSOCIAZIONE CARNEVAL ART	CREMA	CR	VIA ENRICO FERMI	26013
156	15091112330667731	01161000524	2015	ASSOCIAZIONE I PARMENTU	PIANCASTAGNAIO	SI	PIAZZA BELVEDERE 8	53025
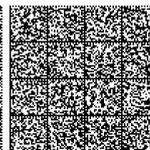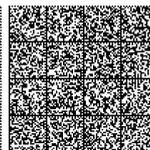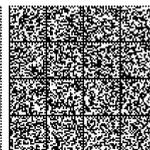
157	15091611431930257	92033860609	2015	CENTRO CULTURALE TERRA CIOCIARA	ALATRI	FR	VIA SANTO STEFANO 32	3011
158	15091816432113954	92012030661	2015	ASSOCIAZIONE SESTIERE DI PORTA FILIAMABILI	SULMONA	AQ	LARGO MAZARA	67039
159	15091517584163892	91027000487	2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE NINFEE	EMPOLI	FI	VIA DEI CAPPUCCINI 71/C	50053
160	15091620163124184	92011820542	2015	FRANCESCANA	NOCERA UMBRA	PG	FRAZIONE VILLA POSTIGNANO CONTAINERS SNC	6025
161	15090816230953728	90018930520	2015	MAGISTRATO DELLE CONTRADE	PIANCASTAGNAIO	SI	VIA DON CIPRIANO VAGAGGINI 23	53025
162	15091112334067892	90015070528	2015	ASSOCIAZIONE LA VOLTA	PIANCASTAGNAIO	SI	VIA ASILO INFANTILE 1	53025
163	15081915323622067	94069900036	2015	ASSOCIAZIONE CARPIGNANESE ASSISTENZA BAMBINE/I ABUSATE/I	CARPIGNANO SESIA	NO	VIA BORGHETTO 10	28064
164	15091710295834693	90052300572	2015	ASSOCIAZIONE CONFRATELLI DI SANT'ANTONIO - ONLUS	POSTA	RI	VIA DELLA ROCCA 6	2019
165	15080411165724409	02119180467	2015	ASSOCIAZIONE MUSICALE IL SERCHIO DELLE MUSE	VERGEMOLI	LU	VIA DELLA TORRE 19	55020
166	15091409373040170	02860131206	2015	GRUPPO DI STUDI ALTA VALLE DEL RENO ASS. DI VOL. CULTURALE	PORRETTA TERME	BO	VIA DON MINZONI 31	40046
167	15091715052031857	97488410156	2015	ASS. CULTURALE FESTIVAL DEL TEATRO E DELLA COMICITA' DI LUIN	MILANO	MI	VIA EDOLO 3	20125
168	15091718080536394	91032110263	2015	CONFEDERAZIONE ORNITOLOGICA NAZIONALE FIERE UCCELLI	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	VIA ROMA 104	31010
169	15082517513827868	92016960038	2015	ANTICO FORNO FRAZIONALE PONTETTO	MONTECRESTESE	VB	VIA SAN GIUSEPPE 33	28864
170	15090807574358952	93058430435	2015	CENTRO STUDI CIVITANOVESI	CIVITANOVA MARCHE	MC	VIA AURORA 35	62012
171	15091015454043765	06607690960	2015	COMITATO PREMIO D'ARTE CITTA' DI MONZA	MONZA	MI	VIALE BRIANZA 2	20900
172	15091112335367942	90020850526	2015	ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE LA CLESSIDRA	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	VIA M. SBRILLI 32	53021
173	15091411135265143	02322370186	2015	PRO LOCO CASTANA	CASTANA	PV	VIA ROMA 42	27040
174	15091718165639904	91034380260	2015	ASSOCIAZIONE GRUPPO GIOVANI BORGO LORETO	VAZZOLA	TV	VIA F. FABBRI 12	31028
175	15091718214661695	90026040395	2015	ASSOCIAZIONE EMILIA ROMAGNA RIEVOCAZIONI STORICHE	FAENZA	RA	PIAZZA SUOR TERESA RAMPI 1	48019
176	15091719395013200	02012620544	2015	PRO-LOCO COLLE DI NOCERA UMBRA	NOCERA UMBRA	PG	LOCALITA' COLLE SNC	6025
177	15091719412633463	03059990543	2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARENGO	NOCERA UMBRA	PG	VIA SASSAIOLI 1	6025

178	15090718290552744	96029610795	2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE - MUSICALE LIRABATTENTE	VIBO VALENTIA	VV	VIA CRISTOFORO COLOMBO SNC	89900
179	15091618275666764	06713931217	2015	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA PIEDIGROTTA	NAPOLI	NA	PIAZZA PIEDIGROTTA 24	80122
180	15092023282661374	91008930645	2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIFICIUM ONLUS	PATERNOPOLI	AV	VIA NAZARIO SAURO 36	83052
181	15092023514461835	91008750647	2015	DELEGAZIONE FISAR AVELLINO	CASTELFRANCI	AV	VIA FORIA 2	83052
182	15092023520861849	91008960642	2015	I VIRTUOSI DELLA TARANTELLA	PATERNOPOLI	AV	CONTRADA PESCOCUPO 15	83052
183	15092116461068187	91007180648	2015	CENTRO FRANCESCANO DI STUDI SUL MEDITERRANEO ONLUS	MONTELLA	AV	VIA SAN FRANCESCO SNC	83048
184	15072715461611450	92084920484	2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFAFILM	PRATO	PO	VIA CANTAGALLO 277	59100
185	15082010093153190	93080350387	2015	ASSOCIAZIONE FIERA DI MERCI E BESTIAME	POGGIO RENATICO	FE	VIA ROMA 49	44028
186	15082019271219632	91008230517	2015	PRO-LOCO GRAGNANO	SANSEPOLCRO	AR	FRAZIONE VANNOCCHIA SNC	52037
187	15090914084119946	92094350094	2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE BEATA CHIARA BADANO- SASSELLO	SASSELLO	SV	VIA GEROLAMO BADANO 3	17046
188	15091015445842302	07530050967	2015	COMITATO CONCORSO PIANISTICO INTERNAZ.RINA SALA GALLO-MONZA	MONZA	MI	PALAZZO COMUNALE / SETTORE CULTURA	20900
189	15091809503111679	91047420657	2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO POLIFONICO SANTA SINFOROSA	ROCCADASPIDE	SA	LARGO F. LLI DEL GIUDICE C/O CHIESA NATIV	84069
190	15091816370310941	01849110661	2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE FABBRICA CULTURA	SULMONA	AQ	VICO DEL VECCHIO 28	67039
191	15091817291417299	93050360044	2015	CORPO ITALIANO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE OMRCC	ORMEA	CN	VIA ORTI 5	12078
192	15091822003915059	91126110153	2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE UMANA AVVENTURA	SEREGNO	MI	VIA TOSCANINI 13	20831
193	15091822020415108	91127300159	2015	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANDIA	MILANO	MI	VIA TORRICELLI 37	20831
194	15091012145147061	93545760154	2015	ASSOCIAZIONE IL GOMITOLO DI MIMM	NERVIANO	MI	VIA PALADINA 30	20014
195	15091412384241287	93545760154	2015	ASSOCIAZIONE IL GOMITOLO DI MIMM	NERVIANO	MI	VIA PALADINA 30	20014
196	15091437551767216	94039400224	2015	MOMO ASSOCIAZIONE	ROVERETO	TN	VIA CERRO ASTILLADO 25	38068
197	15091718184530542	91038390265	2015	ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI GODEGA DI SANT'URBANO	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	VIA GENERAL SANTE TRAVERSA 5	31010
198	15091718211331483	91038830260	2015	1░ FAN CLUB PANTERE	SAN FIOR	TV	VIA ZOPPE' 11B	31020
199	15091814013628951	94224980485	2015	ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE RISTORANTI DELL'OLIO	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	VIA MONTECALVI 3	50026
200	15092023511061820	92088990640	2015	ASSOCIAZIONE FORMA-ITALIA ONLUS	AVELLINO	AV	VIA DUE PRINCIPATI 306	83100
201	15092023562161939	91011310645	2015	MIGLIO VERDE DEGUSTERIA	PATERNOPOLI	AV	VIA PESCONE 9	83052
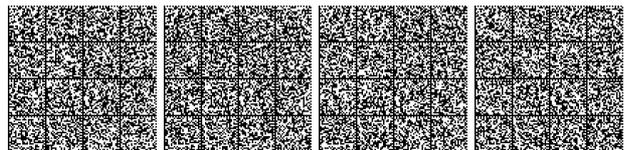
202	15092119372664544	95188330633	2015	LA ROSA DEI VENTI	NAPOLI	NA	PIAZZA DEGLI ARTISTI 27	80129
203	15092119383864942	95188350631	2015	ASSOCIAZIONE SENTIERI	NAPOLI	NA	PIAZZALE TECCHIO 33	80125
204	15072319271863676	04651250757	2015	COMITATI RIUNITI FESTE PATRONALI	ARADEO	LE	VIA BRECHT 27	73040
205	15072916345910678	11054130015	2015	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI TROFARELLO ONLUS	TROFARELLO	TO	VIA CROCE ROSSA 2	10028
206	15082019272619664	91009380519	2015	ASSOCIAZIONE PALIO DELLA VITTORIA	ANGHIARI	AR	PIAZZA DEL POPOLO 9	52031
207	15091718231432231	91040480260	2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE SEI L'ARTE	CONEGLIANO	TV	VIA SOLFERINO 13	31015
208	15092118140634629	90047590741	2015	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GIOIA	CEGLIE MESSAPICO	BR	VIA TRATTURO MORETTO SN	72013
209	15072717283520222	96035970019	2015	100 PER CENTO PURA MONTAGNA	OULX	TO	BORGATA VAZON 9	10056
210	15072910530239280	00816950521	2015	NOBILE CONTRADA S. LORENZO	SARTEANO	SI	VIA DEI GOTI 84	53047
211	15072910554530004	00816120521	2015	NOBILE CONTRADA SAN BARTOLOMEO	SARTEANO	SI	LOCALITA' S.ALBERTO	53047
212	15072910565930323	00650760523	2015	CONTRADA DI SAN MARTINO	SARTEANO	SI	VIA DEL CASTELLO 11	53047
213	15090209100746414	94571890014	2015	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CAI PINASCA	PINASCA	TO	VIA CELSO BERT 32	10060
214	15091516252941921	92063700857	2015	ASS.CULTURALE ENOGASTRONOMICA 'L'ANTICA LOCANDA	SAN CATALDO	CL	VIA KENNEDY 96	93017
215	15091516524016552	01957130857	2015	ASS. CULTURALE EVENT A BANDA LARGA PAOLO GUTTADAURO PRODUCTI	SAN CATALDO	CL	VIA PIAVE 77	93017
216	15091810463066819	92052100416	2015	ASSOCIAZIONE EUROPA HISTORICA	PESARO	PU	VIA G.B. ARCANGELI 10	61100
217	15091816335259468	92028290838	2015	ASSOCIAZIONE CINOFILA CONFIDO	SPADAFORA	ME	VIA PLACIDA 8	98048
218	15092115591559313	97307610820	2015	I TEATRANTI STABILI	CAPACI	PA	VIA GENERALE CASCINO 27	90040

16A02180
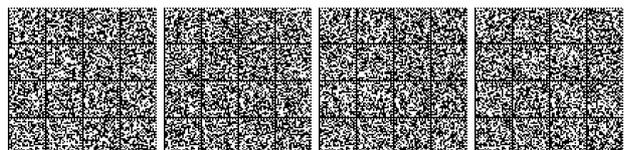
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 febbraio 2016.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di fludioxonil, sulla base del dossier A8207M di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2007/76/CE della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva fludioxonil;

Visto che l'approvazione della sostanza attiva fludioxonil decade il 31 ottobre 2018, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;
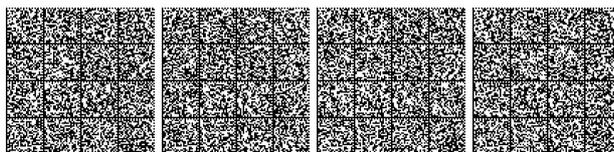
Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario CELEST, presentato dall'impresa Syngenta Crop Protection AG, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare della autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva fludioxonil;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo A8207M, svolta dall'Istituto Superiore di Sanità, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari, di cui trattasi fino al 31 ottobre 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 41515 in data 3 novembre 2015 con la quale è stata richiesta all'Impresa Syngenta Italia S.p.a. rappresentante in Italia della Syngenta Crop Protection AG titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

Vista la note con la quale l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 ottobre 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fludioxonil, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier A8207M conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente "Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta".

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 ottobre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fludioxonil, il prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La succitata impresa Syngenta Crop Protection AG è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 12 febbraio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO
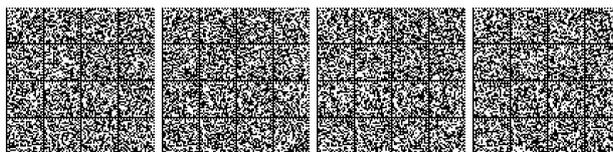
Il prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva **fludioxonil** è ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier A8207M di All. III fino al **31 ottobre 2018** ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2007/76/CE della Commissione del 20 dicembre 2007 che ora figura nel Reg. (UE) 540/2011.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>9288</td><td>CELEST</td><td>06/08/1997</td><td>Syngenta Italia S.p.a.</td><td>ATTENZIONE
H411; EUH401; P273-P391-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Estensione delle officine di produzione: Syngenta Production S.A.S. - Saint Pierre La Garenne (F); Fregata SA – Wacmierz (Polonia)
- Estensione dell'officina di confezionamento: Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)</td></tr>
</table>

syngenta.

CELEST®

Fungicida a largo spettro d'azione in sospensione acquosa concentrata per la concia delle sementi di frumento, orzo e riso contro patogeni fungini.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
fludioxonil puro g 2.4 (25 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
Contiene Oleilpoliglicoletere con ossido di etilene

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
Non disperdere nell'ambiente.
Raccogliere il materiale fuoriuscito
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
FREGATA SA, Waćmierz (Polonia)

Registrazione Ministero della Salute n. 9288 del 6.8.97

Partita n. vedi corpo della confezione ***litri 20***

Altri stabilimenti di produzione:
. SYNGENTA España, S.A. (Spagna)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
. S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
. SYNGENTA PRODUCTION FRANCE S.A.S., Saint Pierre La Garenne (Francia)
Stabilimento di confezionamento:
. D.I.A.C.H.E.M. S.p.A., Unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)
. ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
®marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Usare guanti adatti durante le operazioni di miscelazione e carico del prodotto, la calibrazione e la pulizia delle attrezzature utilizzate e la manipolazione delle sementi trattate.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo: nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi: sedazione, dispnea, esoftalmo, trisma, spasmi muscolari.
Terapia: Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**
Caratteristiche
CELEST è un fungicida liquido non sistemico a base di fludioxonil, principio attivo appartenente ai fenilpirroli, particolarmente indicato per la concia di sementi e bulbi.
La sua formulazione è stata appositamente studiata per permettere:
- una buona distribuzione del prodotto sul seme al fine di ottimizzarne l'efficacia;
- condizioni ottimali di lavoro (assenza di polveri);
- buona fluidità/scorrimento della granella.

Dosi e modalità d'impiego

Coltura	Patogeno	Dose ml per 100 kg di seme	Quantità di acqua in ml da miscelare*
Frumento tenero Frumento duro	Fusariosi e septoriosi *Fusarium spp.* *Tilletia caries* *Septoria tritici*	200	600-1000
Orzo	Fusariosi ed elmistoporiosi *Fusarium spp.* *Helminthosporium gramineum*	200	600-1000
Riso	Fusariosi ed elmintosporiosi *Helminthosporium oryzae* *Fusarium spp.*	200	600-1000
Segale	Fusariosi *Fusarium spp* *Monographella nivalis* *Tilletia caries* *Tletia foetida* *Urocystis occulta*	200	800
Avena	Fusariosi *Fusarium spp* *Pyrenophora avenae*	200	800
Triticale	Fusariosi *Fusarium spp* *Monographella nivalis* *Tilletia caries* *Tletia foetida* *Urocystis occulta* *Leptosphaeria nodorum*	200	800
Girasole	Alternaria e Fusariosi *Alternaria spp* *Botrytis cinerea* *Botrytis spp* *Sclerotinia spp* *Fusarium spp*	600	900-1600

*Scelto in base all'attrezzatura e al tipo di seme
Numero di applicazioni: 1

Modalità d'impiego
CELEST è indicato per tutti i tipi di attrezzature utilizzate per il trattamento industriale delle sementi. Per un'ottimale concia tipo "slurry" seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni:
1. Introdurre nella vasca di preparazione il volume di acqua necessario (secondo la quantità di semente da trattare e il volume di miscela prescelto).
2. Agitare il prodotto prima dell'uso e quindi aggiungere la quantità necessaria per la miscela. E' importante eseguire le operazioni nell'ordine indicato, a causa dell'alta densità di CELEST.
3. Rimescolare il tutto; quando la miscela risulta omogenea, il trattamento può avere inizio.

Compatibilità - Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità di impiego

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

12 FEB. 2016

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

12 FEB. 2016

MINISTERO DELLA SALUTE

syngenta.

CELEST®

Fungicida a largo spettro d'azione in sospensione acquosa concentrata per la concia delle sementi di frumento, orzo e riso contro patogeni fungini.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
fludioxonil puro g 2.4 (25 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
Contiene Oleilpoliglicoletere con ossido di etilene

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per Evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Non disperdere nell'ambiente.
Raccogliere il materiale fuoriuscito
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

SYNGENTA ITALIA S.p.A.,
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
FREGATA SA, Waćmierz (Polonia)
Registrazione Ministero della Salute n. 9288 del 6.8.97

Partita n. vedi corpo della confezione

litri 200-1000

Altri stabilimenti di produzione:
. SYNGENTA PRODUCTION S.A.S., Saint Pierre La Garenne (Francia)
. SYNGENTA España, S.A. (Spagna)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
. S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano s/Lambro (LO)
Stabilimento di confezionamento:
. D.I.A.C.H.E.M. S.p.A., Unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)
. ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altra taglia: litri 20
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta
ATTENZIONE: confezione ad esclusivo uso industriale

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Usare guanti adatti durante le operazioni di miscelazione e carico del prodotto, la calibrazione e la pulizia delle attrezzature utilizzate e la manipolazione delle sementi trattate.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

NORME DI SICUREZZA
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo: nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi: sedazione, dispnea, esoftalmo, trisma, spasmi muscolari.
Terapia: Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

MISURE CONTRO GLI SPANDIMENTI ACCIDENTALI
Non contaminare le acque e le fognature. Raccogliere il prodotto versato in contenitori a chiusura ermetica ed etichettati, per un loro successivo smaltimento secondo le Norme di Legge. Il prodotto versato non può essere riutilizzato.
Caratteristiche
CELEST è un fungicida liquido non sistemico a base di fludioxonil, principio attivo appartenente ai fenilpirroli, particolarmente indicato per la concia di sementi e bulbi.
La sua formulazione è stata appositamente studiata per permettere:
- una buona distribuzione del prodotto sul seme al fine di ottimizzarne l'efficacia;
- condizioni ottimali di lavoro (assenza di polveri);
- buona fluidità/scorrimento della granella.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

12 FEB. 2016

syngenta.

Dosi e modalità d'impiego

Coltura	Patogeno	Dose ml per 100 kg di seme	Quantità di acqua in ml da miscelare*
Frumento tenero Frumento duro	Fusariosi e septoriosi *Fusarium spp.* *Tilletia caries* *Septoria tritici*	200	600-1000
Orzo	Fusariosi ed elmistoporiosi *Fusarium spp.* *Helminthosporium gramineum*	200	600-1000
Riso	Fusariosi ed elmintosporiosi *Helminthosporium oryzae* *Fusarium spp.*	200	600-1000
Segale	Fusariosi *Fusarium spp* *Monographella nivalis* *Tilletia caries* *Tiletia foetida* *Urocystis occulta*	200	800
Avena	Fusariosi *Fusarium spp* *Pyrenophora avenae*	200	800
Triticale	Fusariosi *Fusarium spp* *Monographella nivalis* *Tilletia caries* *Tiletia foetida* *Urocystis occulta* *Leptosphaeria nodorum*	200	800
Girasole	Alternaria e Fusariosi *Alternaria spp* *Botrytis cinerea* *Botrytis spp* *Sclerotinia spp* *Fusarium spp*	600	900-1600

*Scelto in base all'attrezzatura e al tipo di seme
Numero di applicazioni: 1

Modalità d'impiego
CELEST è indicato per tutti i tipi di attrezzature utilizzate per il trattamento industriale delle sementi. Per un'ottimale concia tipo "slurry" seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni:
1. Introdurre nella vasca di preparazione il volume di acqua necessario (secondo la quantità di semente da trattare e il volume di miscela prescelto).
2. Agitare il prodotto prima dell'uso e quindi aggiungere la quantità necessaria per la miscela. E' importante eseguire le operazioni nell'ordine indicato, a causa dell'alta densità di CELEST.
3. Rimescolare il tutto; quando la miscela risulta omogenea, il trattamento può avere inizio.

Compatibilità
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

"Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità di impiego indicate".
"Per il trattamento delle sementi e la manipolazione delle sementi trattate, usare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle".

Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da litri 200 e litri 1000 dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Attenzione: contenitore da 200 L e 1000 L da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del **12 FEB. 2016**

16A02181

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° marzo 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP, in Montagnana, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo»;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 12 del 10 gennaio 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione di carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato INEQ, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo»;
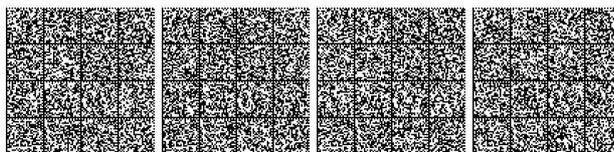
Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico, concesso con il decreto 27 dicembre 2012 al Consorzio di tutela del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP con sede legale in Montagnana (PD), Piazza Vittorio Emanuele II n. 3, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Prosciutto Veneto Berico-Euganeo";

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell' 11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2016

Il direttore generale: GATTO

16A02085

DECRETO 1° marzo 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio Tutela Speck Alto Adige - Südtiroler Speck Consortium, in Bolzano, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Speck Alto Adige» – «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige» - «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.»;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2003, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Tutela Speck Alto Adige - Südtiroler Speck Consortium il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Speck Alto Adige» – «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.»;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio Tutela Speck Alto Adige - Südtiroler Speck Consortium il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Speck Alto Adige» – «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.»;

Visto il decreto ministeriale del 2 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 299 del 24 dicembre 2009, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio Tutela Speck Alto Adige - Südtiroler Speck Consortium il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Speck Alto Adige» – «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.»;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 2 del 03 gennaio 2013, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio Tutela Speck Alto Adige - Südtiroler Speck Consortium il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Speck Alto Adige» – «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione di carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Ineq, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige» – «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio Tutela Speck Alto Adige - Südtiroler Speck Consortium a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico, concesso con il decreto 4 dicembre 2003, riconfermato con decreto del 4 dicembre 2006, con decreto del 2 dicembre 2009 e con decreto del 12 dicembre 2012, al Consorzio Tutela Speck Alto Adige - Südtiroler Speck Consortium con sede legale in Bolzano, Via Portici n. 71 – Bozen, Lauben 71 a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Speck Alto Adige» – «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell' 11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º marzo 2016

Il direttore generale: GATTO

16A02086

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «House società cooperativa», in Benevento e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
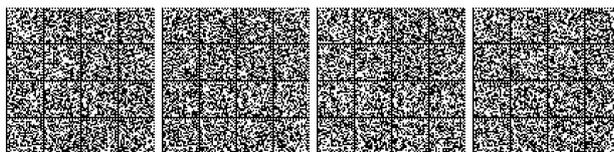
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «House società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 55.007,00 si riscontra una massa debitoria di € 305.941,00 ed un patrimonio netto negativo di € 252.934,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «House società cooperativa», con sede in Benevento (codice fiscale n. 01337460628) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore l'avv. Silvia Muciaccia (codice fiscale MCCSLV82A52A662W), nata a Bari il 12 gennaio 1982 ed ivi domiciliata in via De Romita n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 febbraio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A02099

DECRETO 17 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Atilia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile per la «Società cooperativa edilizia Atilia»;

Considerato quanto emerge dalla relazione dell'amministratore giudiziario della cooperativa, prof. Emanuele D'Innella, dalla quale si evince che la situazione patrimoniale aggiornata al 31 maggio 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 417.294,15 si riscontrano debiti a breve per € 464.510,77 e uno sbilancio tra costi e ricavi previsti pari a € -18.872,66;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa edilizia Atilia», con sede in Roma (codice fiscale n. 80078390582) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il prof. Emanuele D'Innella, nato a Spinazzola (Bari) il 10 febbraio 1948 (codice fiscale DNNMNL48B10I907S), e domiciliato in Roma, via G. Nicotera n. 29.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.
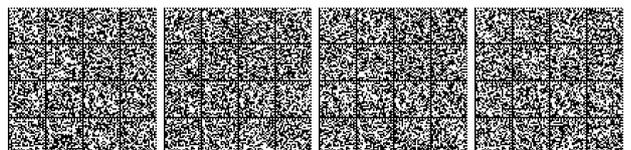
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 febbraio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A02100

DECRETO 23 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Modena restauri società cooperativa in sigla Modena restauri soc. coop. in liquidazione», in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Modena restauri società cooperativa in sigla Modena restauri soc. coop. in liquidazione — », sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerate aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2014 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 44.013,00, si riscontra una massa debitoria di € 67.352,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 23.339,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Modena restauri società cooperativa in sigla Modena restauri soc. coop. "in liquidazione" - » , con sede in Modena (codice fiscale 02901110367) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Elena Sturani (C.F. STR LNE 79R59 C265E), nata a Castel San Pietro Terme (BO) il 19 ottobre 1979, e domiciliata in Modena, via Emilia Ovest, n. 101.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 febbraio 2016

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A02088

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 22 febbraio 2016.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Zomarist», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 269/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società Novartis Europharm LTD ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ZOMARIST;

Vista la domanda con la quale la ditta Novartis Europharm LTD ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale ZOMARIST;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Visto l'accordo negoziale, stipulato in data 16 dicembre 2015, tra AIFA e l'azienda titolare dall'autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la deliberazione n. 1 in data 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZOMARIST è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione

"50 mg/850 mg compresse rivestite con film – uso orale – blister (PA/AL/PVC/AL)" 60 compresse

AIC N. 039042039/E (in base 10) 157GZR (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 42,60

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 70,31

Confezione

"50 mg/1000 mg compresse rivestite con film – uso orale – blister (PA/AL/PVC/AL)" 60 compresse

AIC N. 039042092/E (in base 10) 157H1D (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 42,60

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 70,31

Applicazione del meccanismo prezzo/volume, che sostituisce quello attualmente vigente, come da condizioni negoziali.

Applicazione di uno sconto progressivo in base al meccanismo prezzo/volume, sul prezzo ex factory, come da condizioni negoziali.

L'azienda, a fronte del dato consolidato 2014-2015, relativo al precedente accordo negoziale, si impegna alla restituzione, tramite payback, degli importi dovuti.

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ZOMARIST è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 febbraio 2016

p. Il direttore generale: DI GIORGIO

16A02109

DETERMINA 22 febbraio 2016.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Icandra», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 268/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società Novartis Europharm LTD ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ICANDRA;

Vista la domanda con la quale la ditta Novartis Europharm LTD ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale ICANDRA;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Visto l'accordo negoziale, stipulato in data 16 dicembre 2015, tra AIFA e l'azienda titolare dall'autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la deliberazione n. 1 in data 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ICANDRA è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione

"50 mg/850 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PA/AL/PVC/AL)" 60 compresse

AIC N. 039178037/E (in base 10) 15CMTP (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 42,60

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 70,31

Confezione

"50 mg/1000 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PA/AL/PVC/AL)" 60 compresse

AIC N. 039178090/E (in base 10) 15CMVB (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 42,60

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 70,31

Applicazione del meccanismo prezzo/volume, che sostituisce quello attualmente vigente, come da condizioni negoziali.

Applicazione di uno sconto progressivo in base al meccanismo prezzo/volume, sul prezzo ex factory, come da condizioni negoziali.

L'azienda, a fronte del dato consolidato 2014-2015, relativo al precedente accordo negoziale, si impegna alla restituzione, tramite payback, degli importi dovuti.

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ICANDRA è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 febbraio 2016

p. Il direttore generale: DI GIORGIO

16A02110

DETERMINA 22 febbraio 2016.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Eucreas», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 267/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società Novartis Europharm LTD ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale EUCREAS;

Vista la domanda con la quale la ditta Novartis Europharm LTD ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale EUCREAS;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Visto l'accordo negoziale, stipulato in data 16 dicembre 2015, tra AIFA e l'azienda titolare dall'autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la deliberazione n. 1 in data 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EUCREAS è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione

"50 mg/850 mg compressa rivestita con film – uso orale" blister (PA/AL/PVC/AL) 60 compresse

AIC N. 038252033/E (in base 10) 14HCJ1 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 42,60

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 70,31

Confezione

"50 mg/1000 mg compressa rivestita con film – uso orale" blister (PA/AL/PVC/AL) 60 compresse

AIC N. 038252096/E (in base 10) 14HCL0 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 42,60

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 70,31

Applicazione del meccanismo prezzo/volume, che sostituisce quello attualmente vigente, come da condizioni negoziali.

Applicazione di uno sconto progressivo in base al meccanismo prezzo/volume, sul prezzo ex factory, come da condizioni negoziali.

L'azienda, a fronte del dato consolidato 2014-2015, relativo al precedente accordo negoziale, si impegna alla restituzione, tramite payback, degli importi dovuti.

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EUCREAS è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 febbraio 2016

p. Il direttore generale: DI GIORGIO

16A02111

DETERMINA 22 febbraio 2016.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Xiliarx», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 266/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società «Novartis Europharm Ltd» ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Xiliarx»;

Vista la domanda con la quale la ditta «Novartis Europharm Ltd» ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale «Xiliarx»;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Visto l'accordo negoziale, stipulato in data 16 dicembre 2015, tra AIFA e l'azienda titolare dall'autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la deliberazione n. 1 in data 28 gennaio 2016 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale XILIARX è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione: «50 mg compresse - uso orale - blister (PA/AL/PVC/AL)» 56 compresse; A.I.C. n. 038999052/E (in base 10), 15650D (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 39,76; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 65,62.

Applicazione del meccanismo prezzo/volume, che sostituisce quello attualmente vigente, come da condizioni negoziali.

Applicazione di uno sconto progressivo in base al meccanismo prezzo/volume, sul prezzo ex factory, come da condizioni negoziali.

L'azienda, a fronte del dato consolidato 2014-2015, relativo al precedente accordo negoziale, si impegna alla restituzione, tramite payback, degli importi dovuti.

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xiliarx» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 febbraio 2016

p. Il Direttore generale: DI GIORGIO

16A02112

DETERMINA 22 febbraio 2016.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Jalra», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 265/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società Novartis Europharm LTD ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale JALRA;

Vista la domanda con la quale la ditta Novartis Europharm LTD ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale JALRA;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Visto l'accordo negoziale, stipulato in data 16 dicembre 2015, tra AIFA e l'azienda titolare dall'autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la deliberazione n. 1 in data 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale JALRA è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione

"50 mg compresse – uso orale – blister (PA/AL/PVC/AL)" 56 compresse

AIC N. 038997058/E (in base 10) 156322 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 39,76

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 65,62

Applicazione del meccanismo prezzo/volume, che sostituisce quello attualmente vigente, come da condizioni negoziali.

Applicazione di uno sconto progressivo in base al meccanismo prezzo/volume, sul prezzo ex factory, come da condizioni negoziali.

L'azienda, a fronte del dato consolidato 2014-2015, relativo al precedente accordo negoziale, si impegna alla restituzione, tramite payback, degli importi dovuti.

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale JALRA è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 febbraio 2016

p. Il direttore generale: DI GIORGIO

16A02113

DETERMINA 22 febbraio 2016.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Galvus», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 264/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica

amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società NOVARTIS EUROPHARM LTD ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale GALVUS;

Vista la domanda con la quale la ditta NOVARTIS EUROPHARM LTD ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale GALVUS;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Visto l'accordo negoziale, stipulato in data 16 dicembre 2015, tra AIFA e l'azienda titolare dall'autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la deliberazione n. 1 in data 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale GALVUS è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione

"50 mg compresse – uso orale" blister (PA/AL/PVC/AL) – 56 compresse

AIC N. 038144059/E (in base 10) 14D21V (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 39,76

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 65,62

Applicazione del meccanismo prezzo/volume, che sostituisce quello attualmente vigente, come da condizioni negoziali.

Applicazione di uno sconto progressivo in base al meccanismo prezzo/volume, sul prezzo ex factory, come da condizioni negoziali.

L'azienda, a fronte del dato consolidato 2014-2015, relativo al precedente accordo negoziale, si impegna alla restituzione, tramite payback, degli importi dovuti.

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Validità del contratto:

24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale GALVUS è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 febbraio 2016

p. Il direttore generale: DI GIORGIO

16A02114
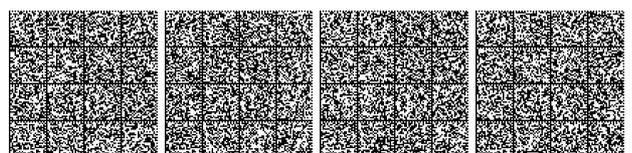
DETERMINA 23 febbraio 2016.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Byetta», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 282/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Astrazeneca AB ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale BYETTA;

Vista la domanda con la quale la ditta Astrazeneca AB ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale Byetta;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Visto l'accordo negoziale, stipulato in data 16 dicembre 2015, tra AIFA e l'azienda titolare dall'autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la deliberazione n. 1 in data 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BYETTA è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

«5 microgrammi soluzione iniettabile – uso sottocutaneo penna preriempita (vetro)» – 1,2 ml – 1 penna preriempita - A.I.C. n. 037568019/E (in base 10) 13UHJM (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 85,50;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 141,11.

Confezione:

«10 microgrammi soluzione iniettabile – uso sottocutaneo penna preriempita (vetro)» – 2,4 ml – 1 penna preriempita - A.I.C. n. 037568033/E (in base 10) 13UHK1 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 85,50;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 141,11.

Applicazione del meccanismo prezzo/volume, che sostituisce quello attualmente vigente, come da condizioni negoziali.

Applicazione di uno sconto progressivo in base al meccanismo prezzo/volume, sul prezzo ex factory, come da condizioni negoziali.

L'azienda, a fronte del dato consolidato 2014-2015, relativo al precedente accordo negoziale, si impegna alla restituzione, tramite payback, degli importi dovuti.

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Byetta è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2016

Il direttore generale: PANI

16A02107

DETERMINA 23 febbraio 2016.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Bydureon», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 281/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società «Astrazeneca AB» ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bydureon»;

Vista la domanda con la quale la ditta «Astrazeneca AB» ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale «Bydureon»;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Visto l'accordo negoziale, stipulato in data 16 dicembre 2015, tra AIFA e l'azienda titolare dall'autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la deliberazione n. 1 in data 28 gennaio 2016 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BYDUREON è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezioni:

«2 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato - uso sottocutaneo - polvere: flaconcino (vetro), solvente: siringa (vetro)» 4×1 kit monodose - 1 flacone + siringa; A.I.C. n. 041276015/E (in base 10), 17CNMH (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 99,68; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 164,52;
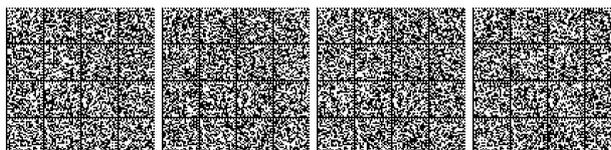
«2 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato in penna preriempita - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro)» 2 mg in 0,65 ml - 4 penne preriempite monodose un ago per iniezione di riserva; A.I.C. n. 041276039/E (in base 10), 17CNN7 (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 99,68; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 164,52.

Applicazione del meccanismo prezzo/volume, che sostituisce quello attualmente vigente, come da condizioni negoziali.

Applicazione di uno sconto progressivo in base al meccanismo prezzo/volume, sul prezzo ex factory, come da condizioni negoziali.

L'azienda, a fronte del dato consolidato 2014-2015, relativo al precedente accordo negoziale, si impegna alla restituzione, tramite payback, degli importi dovuti.

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bydureon» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2016

Il direttore generale: PANI

16A02108

DETERMINA 26 febbraio 2016.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Tesavel», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 310/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società MERCK SHARP & DOHME LIMITED ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TESAVEL;

Vista la domanda con la quale la ditta MERCK SHARP & DOHME LIMITED ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale TESAVEL;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Visto l'accordo negoziale, stipulato in data 16 dicembre 2015, tra AIFA e l'azienda titolare dall'autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la deliberazione n. 1 in data 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TESAVEL è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione

"25 mg compresse rivestite con film – uso orale" blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 28 compresse

AIC n. 038448027/E (in base 10) 14PBWV (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 39,76

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 65,62

Confezione

"50 mg compresse rivestite con film – uso orale" blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 28 compresse

AIC n. 038448080/E (in base 10) 14PBYJ (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 39,76

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 65,62

Confezione

"100 mg compresse rivestite con film – uso orale" blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 28 compresse

AIC n. 038448142/E (in base 10) 14PC0G (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 39,76

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 65,62

Applicazione del meccanismo prezzo/volume, che sostituisce quello attualmente vigente, come da condizioni negoziali.

Applicazione di uno sconto progressivo, obbligatorio alle strutture pubbliche, in base al meccanismo prezzo/volume, sul prezzo ex factory, come da condizioni negoziali.

L'azienda, a fronte del dato consolidato 2014-2015, relativo al precedente accordo negoziale, si impegna alla restituzione, tramite payback, degli importi dovuti.

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Validità del contratto:

24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TESAVEL è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 febbraio 2016

Il direttore generale: PANI

16A02115

DETERMINA 26 febbraio 2016.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Efficib», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 311/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società MERCK SHARP & DOHME LIMITED ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale EFFICIB;

Vista la domanda con la quale la ditta MERCK SHARP & DOHME LIMITED ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale EFFICIB;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Visto l'accordo negoziale, stipulato in data 16 dicembre 2015, tra AIFA e l'azienda titolare dall'autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la deliberazione n. 1 in data 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EFFICIB è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione

"50 mg/850 mg - compresse rivestite con film – uso orale" blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 56 compresse

AIC n. 038773038/E (in base 10) 14Z89G (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 39,76

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 65,62

Confezione

"50 mg/1000 mg - compresse rivestite con film – uso orale" blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 56 compresse

AIC n. 038773103/E (in base 10) 14Z8CH (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 39,76

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 65,62

Applicazione del meccanismo prezzo/volume, che sostituisce quello attualmente vigente, come da condizioni negoziali.

Applicazione di uno sconto progressivo, obbligatorio alle strutture pubbliche, in base al meccanismo prezzo/volume, sul prezzo ex factory, come da condizioni negoziali.

L'azienda, a fronte del dato consolidato 2014-2015, relativo al precedente accordo negoziale, si impegna alla restituzione, tramite payback, degli importi dovuti.

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Validità del contratto:

24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EFFICIB è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 febbraio 2016

Il direttore generale: PANI

16A02116
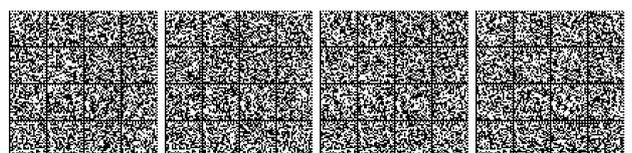
DETERMINA 26 febbraio 2016.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Janumet», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 312/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società Merck Sharp & Dohme Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale JANUMET;

Vista la domanda con la quale la ditta Merck Sharp & Dohme Limited ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale Janumet;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Visto l'accordo negoziale, stipulato in data 16 dicembre 2015, tra AIFA e l'azienda titolare dall'autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la deliberazione n. 1 in data 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale JANUMET è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione: "50 mg/850 mg - compresse rivestite con film – uso orale" blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 56 compresse - A.I.C. n. 038672034/E (in base 10) 14W5P2 (in base 32) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 39,76 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 65,62;

Confezione: "50 mg/1000 mg - compresse rivestite con film – uso orale" blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 56 compresse - A.I.C. n. 038672109/E (in base 10) 14W5RF (in base 32) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 39,76 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 65,62.

Applicazione del meccanismo prezzo/volume, che sostituisce quello attualmente vigente, come da condizioni negoziali.

Applicazione di uno sconto progressivo, obbligatorio alle strutture pubbliche, in base al meccanismo prezzo/volume, sul prezzo ex factory, come da condizioni negoziali.

L'azienda, a fronte del dato consolidato 2014/2015, relativo al precedente accordo negoziale, si impegna alla restituzione, tramite payback, degli importi dovuti.

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Janumet è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 febbraio 2016

Il direttore generale: PANI

16A02117

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 4 marzo 2016.

Modifiche ed integrazioni al provvedimento n. 18 del 5 agosto 2014. (Provvedimento n. 43).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, adottato sulla base dell'art. 150, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28. In particolare, l'art. 13 che disciplina l'Organizzazione e la gestione del sistema di risarcimento diretto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

Visto il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il Regolamento ISVAP n. 22, del 4 aprile 2008, come modificato ed integrato dai Provvedimenti ISVAP n. 2771 del 29 gennaio 2010 e n. 2845 del 17 novembre 2010, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili) capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il Regolamento ISVAP n. 27, del 14 ottobre 2008, come modificato dal Provvedimento ISVAP n. 2796 del 16 aprile 2010, concernente la tenuta dei registri assicurativi di cui all'art. 101 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

Vista la comunicazione interpretativa del 2 febbraio 2000 della Commissione europea in materia di libera prestazione di servizi e interesse generale nel settore delle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS;

Considerato che la legge 24 marzo 2012, n. 27, all'art. 29 (Efficienza produttiva del risarcimento diretto) attribuisce all'IVASS il potere di individuare un criterio per il calcolo del valore dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie, nonché il potere di stabilire annualmente il limite delle stesse;

Considerato che il suddetto criterio di calcolo ha lo scopo di incentivare l'efficienza produttiva delle imprese assicurative e in particolare di controllare i costi dei rimborsi e di individuare le frodi;

ADOTTA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche al provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014

1. L'art. 1 è modificato come segue:

a) al comma 1, la lettera *e)* viene così sostituita: "imprese": le imprese di assicurazione aderenti alla convenzione CARD;

b) al comma 1, la lettera *f)* viene così sostituita: "autoveicoli": autovetture, autobus, autocarri e macchine operatrici;

2. L'art. 3 è modificato come segue:

a) ai commi 1 e 2 le parole "veicoli diversi da ciclomotori e motocicli" sono sostituite dalla parola "autoveicoli";

b) è aggiunto il comma 5: "Per la determinazione delle compensazioni sono considerati tutti i flussi informativi verso la Stanza di Compensazione riferiti all'esercizio di competenza e trasmessi entro il 31 marzo dell'esercizio successivo".

3. All'art. 4, comma 2, lettera *b)*, le parole "veicoli diversi da ciclomotori e motocicli" sono sostituite dalla parola "autoveicoli".

4. L'art. 5, comma 3, è sostituito dal seguente: "L'IVASS rende noti, entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio di calcolo, gli importi minimi e massimi dei sinistri da includere nell'algoritmo di calcolo degli incentivi. Tali importi sono determinati dall'IVASS facendo riferimento al costo totale dei sinistri CARD-CID con pagamento definitivo nell'esercizio."

5. L'art. 6, comma 1, lettera *b)*, è sostituito dal seguente: "del modulo 29A.2-SINISTRI CARD e del relativo allegato 1, di cui al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, secondo le modalità previste dal regolamento stesso."

6. L'art. 7 è così sostituito:

1. Le imprese trasmettono all'IVASS entro il 30 aprile di ogni anno i dati sui sinistri CARD riferiti al precedente esercizio, secondo lo schema e le istruzioni descritti nel "Manuale Rilevazione Card" disponibile nel sito web dell'Istituto (www.ivass.it) nella sezione "Raccolta dati via Internet". Le informazioni sull'utilizzo del sistema Infostat sono disponibili nella medesima sezione.

2. Le imprese, ad eccezione di quelle poste in liquidazione coatta amministrativa, che hanno cessato di aderire alla CARD, trasmettono per ulteriori due esercizi i dati di cui al comma 1.

3. Le imprese forniscono i dati di cui al comma 1 includendo i sinistri CARD acquisiti a seguito di operazioni straordinarie di fusione o trasferimento totale o parziale di portafoglio, che abbiano effetto entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di competenza.

4. Nei medesimi termini e con le medesime finalità di cui al comma 1, le imprese redigono una relazione nella quale sono illustrate le modalità operative seguite per l'elaborazione dei dati trasmessi alla Stanza di Compensazione e riferiscono in merito all'analisi svolta per verificare che le eventuali differenze riscontrate, rispetto ai dati contenuti nella modulistica di vigilanza, siano giustificate dalle differenti modalità di rilevazione delle voci di costo. Nel documento sono, inoltre, fornite adeguate motivazioni in merito a ogni altro eventuale disallineamento rispetto alla modulistica di vigilanza o, per le imprese con sede legale in altri Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, al modulo di cui all'art. 6 comma 1, lettera *b)*.

5. La relazione di cui al comma 4 è sottoscritta, per le imprese di assicurazione autorizzate in Italia, dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile della Funzione Attuariale ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto.

6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, che aderiscono alla procedura di risarcimento diretto, comunicano all'IVASS il nominativo del responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 4, indicandolo nell'apposita sezione dello schema di rilevazione di cui al comma 1.

7. Le imprese conservano presso la propria sede in Italia la relazione di cui al comma 4, comprensiva degli elaborati tecnici utilizzati per la redazione della stessa. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano la relazione presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri.

Art. 2.

Sostituzione dell'allegato 1 del provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014

1. L'allegato 1 del Provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014 è sostituito dall'allegato 1 al presente provvedimento.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. L'art. 9 è così sostituito:

1. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS, entra in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione nel sito internet dell'IVASS.

2. Con riguardo agli adempimenti di cui agli articoli 3, comma 4, e 7, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, le disposizioni del provvedimento sono applicabili a decorrere dall'esercizio 2015.

Roma, 4 marzo 2016

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)
CESARI

Approvazione in via d'urgenza ex art. 9 dello Statuto IVASS

ALLEGATO *1*
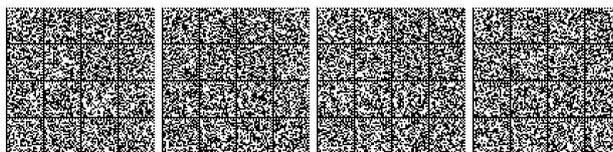
NOTA METODOLOGICA

GESTIONE CARD-CID

CALCOLO INCENTIVI/PENALIZZAZIONI A FINE ANNO

1. ***Calcolo della percentuale di incentivo/penalizzazione in relazione al costo medio dei sinistri subiti***

Il valore percentuale dell'incentivo/penalizzazione è determinato per singola generazione alla fine di ciascun anno di osservazione sulla base del costo medio sostenuto da ciascuna impresa per i sinistri CARD-CID subiti e pagati a titolo definitivo, di importo superiore ad una soglia minima e non superiore ad una soglia una massima.

Ad inizio anno, per ciascuna delle due macroclassi "ciclomotori e motocicli" e "veicoli diversi da ciclomotori e motocicli", sono fissati per la generazione corrente due percentili, per escludere dalla valutazione sia i sinistri di importo troppo basso sia quelli di importo troppo alto. Al termine dell'anno di generazione i due percentili sono utilizzati, partendo dal complesso dei dati degli importi dei sinistri CARD-CID, per determinare rispettivamente la soglia minima e massima relativa ai costi medi di tale generazione.

Allo scopo di definire gli incentivi o penalizzazioni i costi medi $\boldsymbol{CM_i^s}$ sono ottenuti prendendo in esame esclusivamente i sinistri il cui importo totale (somma risarcimenti per danni al veicolo, alle cose trasportate e per lesioni conducente) è compreso tra le due soglie.

L'importo relativo all'incentivo/penalizzazione è calcolato come prodotto tra la suddetta percentuale dell'incentivo/penalizzazione e l'onere complessivo dei sinistri subiti e pagati a titolo definitivo fino alla data di rilevazione, opportunamente definito all'interno di macroclassi, tipologia di risarcimento (cose e lesioni) e macroaree territoriali.

La valutazione è effettuata a partire dall'anno di generazione (antidurata 0) ed è aggiornata nei successivi due anni (antidurata 1 e 2).

$\boldsymbol{CM_i^s}$ = costo medio dei sinistri subiti (gestiti) in un certo anno di generazione dalla i-ma impresa il cui importo totale è superiore allla soglia minima e non superiore alla massima, pagati a titolo definitivo fino alla data di riferimento.

$\boldsymbol{NS_i}$ = numero complessivo dei sinistri subiti (gestiti) in un certo anno di generazione dalla i-ma impresa, pagati a titolo definitivo fino alla data di riferimento.

$\boldsymbol{CM_i}$ = costo medio dei sinistri subiti (gestiti) in un certo anno di generazione dalla i-ma impresa, pagati a titolo definitivo fino alla data di riferimento (sono considerati tutti i sinistri subiti dall'impresa, indipendentemente dall'importo totale degli stessi).

$\boldsymbol{NS_i} * \boldsymbol{CM_i}$= onere complessivo dei sinistri subiti (gestiti) in un certo anno di generazione dalla i-ma impresa, pagati a titolo definitivo fino alla data di riferimento.

$\boldsymbol{p_i^c}$ = percentuale associata all'incentivo (se negativa) o alla penalizzazione (se positiva) in relazione ai costi medi della i-ma impresa.

$\boldsymbol{p_i^c * NS_i * CM_i}$ = importo dell'incentivo (se $\boldsymbol{p_i^c}$ è negativa) o della penalizzazione (se $\boldsymbol{p_i^c}$ è positiva) in relazione ai costi medi della i-ma impresa.

Tutte le variabili sono calcolate includendo i sinistri CARD naturali.

Al fine del calcolo del $\boldsymbol{p_i^c}$ sono presi in esame esclusivamente i dati registrati dalle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello (Provvedimento art 3, comma 2).

In particolare, posto:

$\boldsymbol{CM_{max}^s}$= costo medio massimo dei sinistri subiti (gestiti) in un certo anno di generazione il cui importo totale è superiore alla soglia minima e non superiore alla massima, pagati a titolo definitivo fino alla data di riferimento, determinato in relazione alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello;

$\boldsymbol{CM_{min}^s}$= costo medio minimo dei sinistri subiti (gestiti) in un certo anno di generazione il cui importo totale è superiore alla soglia minima e non superiore alla massima, pagati a titolo definitivo fino alla data di riferimento, determinato in relazione alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello;

il valore percentuale $\boldsymbol{p_i^c}$ dell'incentivo/penalizzazione relativo al costo medio, riferito ad una certa generazione per la i-ma impresa, è ottenuto applicando una funzione lineare del costo medio dei sinistri subiti e pagati a titolo definitivo fino alla data di riferimento.

Al fine della valutazione del costo medio $\boldsymbol{CM_i}$ di ciascuna impresa sono inclusi tutti i sinistri CARD-CID subiti dalla stessa all'interno del sistema CARD-CID.

Quindi:

$$\boldsymbol{p_i^c = m^c * CM_i^s + q^c}$$

I valori dei parametri $\boldsymbol{m^c}$e $\boldsymbol{q^c}$sono determinati imponendo le due condizioni di seguito definite.

1. La misura del differenziale tra la percentuale dell'incentivo/penalizzazione per l'impresa con il costo medio subito massimo e il corrispondente valore percentuale per l'impresa con costo medio subito minimo, tra le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello, è stabilita in misura fissa.

   Nel dettaglio, dato:

   $\boldsymbol{p_{max}^c} = m^c * CM_{max}^s + q^c$

   $\boldsymbol{p_{min}^c} = m^c * CM_{min}^s + q^c$
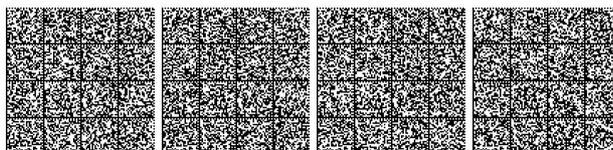
Si pone la condizione:

$$\Delta^{c} = p^{c}_{max} - p^{c}_{min}$$

Dove Δ^{c}, definita come misura massima del differenziale tra incentivi e penalizzazioni, è una percentuale stabilita a priori.

2. La seconda condizione è scelta in modo tale da rendere nulla la somma degli incentivi/penalizzazioni scambiati tra le imprese per una certa generazione, ossia imponendo la relazione:

$$\sum_{i} p^{c}_{i} * CM_{i} * NS_{i} = 0$$

Le due condizioni sopra definite consentono di determinare univocamente i valori dei parametri m^{c} e q^{c} che risultano pari a:

$$m^{c} = \frac{\Delta^{c}}{CM^{s}_{max} - CM^{s}_{min}}$$

$$q^{c} = -m^{c} * \frac{\sum_{i} CM^{s}_{i} * CM_{i} * NS_{i}}{\sum_{i} CM_{i} * NS_{i}}$$

Il valore p^{c}_{i} è calcolato per diverse tipologie di costi medi opportunamente definiti all'interno di macroclassi, tipologia di risarcimento (cose e lesioni) e macroaree territoriali.

2. Calcolo della percentuale di incentivo/penalizzazione in base alla dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti

Il valore percentuale dell'incentivo/penalizzazione è determinato alla fine di ciascun anno di osservazione sulla base del decremento/incremento del costo medio per danni al veicolo e alle cose trasportate, sostenuto da ciascuna impresa per i sinistri CARD-CID subiti e pagati a titolo definitivo nell'anno di generazione rispetto al medesimo importo calcolato con riferimento all'anno di generazione immediatamente precedente.

L'importo relativo all'incentivo/penalizzazione è calcolato come prodotto tra la percentuale dell'incentivo/penalizzazione così determinata e l'onere complessivo per danni al veicolo e alle cose trasportate dei sinistri subiti e pagati a titolo definitivo nell'anno di generazione, opportunamente definito all'interno di macroclassi e macroaree territoriali.

La valutazione è effettuata un'unica volta nell'anno di generazione (antidurata 0).

$NS_{i,k}$ = numero dei sinistri subiti (gestiti) pagati a titolo definitivo dalla i-ma impresa nell'anno di generazione k (antidurata 0).

$CM_{i,k}$ = costo medio dei sinistri subiti (gestiti) pagati a titolo definitivo dalla i-ma impresa nell'anno di generazione k (antidurata 0).

$\boldsymbol{NS_i * CM_i}$= onere complessivo dei sinistri subiti (gestiti) pagati a titolo definitivo dalla i-ma impresa nell'anno di generazione k (antidurata 0).

$\boldsymbol{p_i^d}$ = percentuale associata all'incentivo (se negativa) o alla penalizzazione (se positiva) in relazione alla dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti (gestiti) della i-ma impresa.

$\boldsymbol{p_i^d * NS_i * CM_i}$ = importo dell'incentivo (se $\boldsymbol{p_i^d}$ è negativa) o della penalizzazione (se $\boldsymbol{p_i^d}$ è positiva) in relazione alla dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti (gestiti) della i-ma impresa.

Le valutazioni devono essere condotte facendo riferimento per:

- **la macroclasse "ciclomotori e motocicli", al numero e al costo medio per danni al veicolo e alle cose trasportate dei sinistri complessivi della macroclasse.**
- **la macroclasse "veicoli diversi da ciclomotori e motocicli", al numero e al costo medio per danni al veicolo e alle cose trasportate dei sinistri della macroarea 1 della macroclasse.**

Tutte le variabili sono calcolate includendo i sinistri CARD naturali.

La dinamica del costo medio al termine dell'anno di osservazione è definita dalla relazione:

$$\boldsymbol{d_i = \frac{CM_{i,k}}{CM_{i,k-1}}}$$

Dove k indica la generazione relativa al periodo di osservazione considerato e k-1 la generazione immediatamente precedente.

Al fine del calcolo del $\boldsymbol{p_i^d}$ sono presi in esame esclusivamente i dati registrati dalle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello (Provvedimento art 3, comma 2).

In particolare posto:

$\boldsymbol{d_{max}}$= variazione percentuale massima del costo medio dei sinistri subiti (gestiti) pagati a titolo definitivo nell'anno di generazione, determinato in relazione alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello;

$\boldsymbol{d_{min}}$= variazione percentuale minima del costo medio dei sinistri subiti (gestiti) pagati a titolo definitivo nell'anno di generazione, determinato in relazione alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello;

il valore percentuale $\boldsymbol{p_i^d}$ dell'incentivo/penalizzazione relativo alla dinamica del costo medio, per la i-ma impresa, è ottenuto applicando una funzione lineare del coefficiente $\boldsymbol{d_i}$.

Al fine della valutazione del costo medio $\boldsymbol{CM_i}$ di ciascuna impresa sono inclusi tutti i sinistri CARD-CID subiti dalla stessa all'interno del sistema CARD-CID.
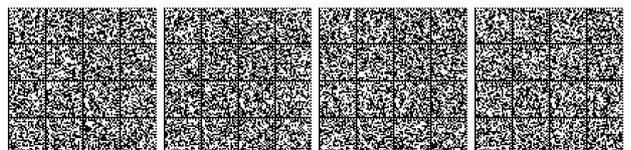
Quindi:

$$\boldsymbol{p_i^d = m^d * d_i + q^d}$$

I valori dei parametri $\boldsymbol{m^d}$ e $\boldsymbol{q^d}$ sono determinati imponendo le due condizioni di seguito definite.

1. La misura del differenziale tra la percentuale dell'incentivo/penalizzazione per l'impresa con dinamica massima del costo medio e il corrispondente valore percentuale per l'impresa con dinamica minima del costo medio, tra le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello, è stabilita in misura fissa.

   Nel dettaglio, dato:

   $$\boldsymbol{p_{max}^d = m^d * d_{max} + q^d}$$

   $$\boldsymbol{p_{min}^d = m^d * d_{min} + q^d}$$

   Si pone la condizione:

   $$\boldsymbol{\Delta^d = p_{max}^d - p_{min}^d}$$

   Dove $\boldsymbol{\Delta^d}$, definita come misura massima del differenziale tra incentivi e penalizzazioni, è una percentuale stabilita a priori.

2. La seconda condizione è scelta in modo tale da rendere nulla la somma degli incentivi/penalizzazioni scambiati tra le imprese, ossia imponendo la relazione:

   $$\boldsymbol{\sum_i p_i^d * NS_i * CM_i = 0}$$

Le due condizioni sopra definite consentono di determinare univocamente i valori dei parametri $\boldsymbol{m^d}$ e $\boldsymbol{q^d}$ che risultano pari a:

$$\boldsymbol{m^d = \frac{\Delta^d}{d_{max} - d_{min}}}$$

$$\boldsymbol{q^d = -m^d * \frac{\sum_i d_i * NS_i * CM_i}{\sum_i NS_i * CM_i}}$$

Il valore $\boldsymbol{p_i^d}$ è calcolato per diverse tipologie di costi medi opportunamente definiti, all'interno di macroclassi e macroaree territoriali.
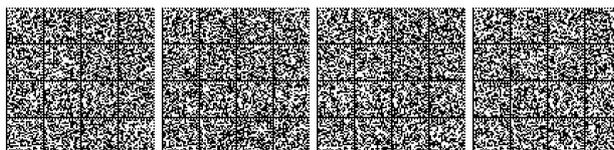
3. *Calcolo della percentuale di incentivo/penalizzazione in relazione alla velocità di liquidazione dei sinistri subiti*

Il valore percentuale dell'incentivo/penalizzazione è determinato alla fine di ciascun anno di osservazione sulla base della velocità di liquidazione dei sinistri CARD-CID subiti e pagati a titolo definitivo nell'anno di generazione.

L'importo relativo all'incentivo/penalizzazione è calcolato come prodotto tra la percentuale dell'incentivo/penalizzazione così determinata e l'onere complessivo totale dei sinistri subiti e pagati a titolo definitivo nell'anno di generazione, opportunamente definito all'interno di macroclassi.

La valutazione, effettuata con riferimento all'antidurata 0, è aggiornata nei due esercizi successivi (antidurata 1 e 2) per tener conto di eventuali sinistri riaperti.

$\boldsymbol{ND_i}$ = con riferimento all'antidurata 0, $\boldsymbol{ND_i}$ comprende il numero complessivo dei sinistri CARD-CID subiti (gestiti) dalla i-ma impresa accaduti e denunciati nel corso dell'anno di generazione, cui è sottratto il numero dei sinistri "senza seguito" del medesimo periodo e il numero di quei sinistri ancora "aperti" alla fine del'anno di generazione – ossia non pagati a titolo definitivo e non contabilizzati come sinistri "senza seguito" – oggetto di approfondimento in relazione al rischio frode (cfr. Regolamento ISVAP n. 44). Nei due anni di antidurata successivi, $\boldsymbol{ND_i}$ è comprensivo di tutte le denunce - anche tardive - pervenute, cui è sottratto il numero dei sinistri CARD-CID denunciati e successivamente chiusi senza seguito fino alla data di riferimento al netto di eventuali riaperture degli stessi e il numero di quei sinistri ancora "aperti" alla data di riferimento oggetto di approfondimento in relazione al rischio frode (cfr. Regolamento ISVAP n. 44).

$\boldsymbol{NS_i}$ = numero dei sinistri subiti (gestiti) in un certo anno di generazione pagati a titolo definitivo dalla i-ma impresa nell'anno di generazione (antidurata 0).

$\boldsymbol{NR_i}$ = numero dei sinistri subiti (gestiti) in un certo anno di generazione considerati pagati a titolo definitivo dalla i-ma impresa in tale anno (antidurata 0) e successivamente riaperti fino alla data di riferimento.

$\boldsymbol{CM_i}$ = costo medio dei sinistri subiti (gestiti) pagati a titolo definitivo dalla i-ma impresa nell'anno di generazione (antidurata 0).

$\boldsymbol{NS_i} * \boldsymbol{CM_i}$= onere complessivo dei sinistri subiti (gestiti) pagati a titolo definitivo dalla i-ma impresa nell'anno di generazione (antidurata 0).

$\boldsymbol{p_i^v}$ = percentuale associata all'incentivo (se negativa) o alla penalizzazione (se positiva) in relazione alla velocità di liquidazione della i-ma impresa.

$\boldsymbol{p_i^v} * \boldsymbol{NS_i} * \boldsymbol{CM_i}$ = importo dell'incentivo (se $\boldsymbol{p_i^v}$ è negativo) o della penalizzazione (se $\boldsymbol{p_i^v}$ è positivo) in relazione alla velocità di liquidazione della i-ma impresa.

Tutte le variabili sono calcolate includendo i sinistri CARD naturali.

La velocità di liquidazione è definita dalla relazione:

$$\boldsymbol{v_i} = \frac{\boldsymbol{NS_i} - \boldsymbol{NR_i}}{\boldsymbol{ND_i}}$$
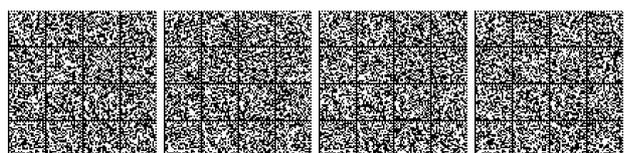
Al fine del calcolo del $\boldsymbol{p_i^v}$ sono presi in esame esclusivamente i dati registrati dalle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello (Provvedimento art 3, comma 2).

In particolare posto:

$\boldsymbol{v_{max}}$= velocità massima di liquidazione dei sinistri subiti (gestiti) pagati a titolo definitivo nell'anno di generazione, determinata in relazione alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello;

$\boldsymbol{v_{min}}$= velocità minima di liquidazione dei sinistri subiti (gestiti) pagati a titolo definitivo nell'anno di generazione, determinata in relazione alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello;

il valore percentuale $\boldsymbol{p_i^v}$ dell'incentivo/penalizzazione relativo alla velocità di liquidazione per la i-ma impresa, è ottenuto applicando una funzione lineare della velocità di liquidazione $\boldsymbol{v_i}$.

Quindi:

$$\boldsymbol{p_i^v = -m^v * v_i + q^v}$$

I valori dei parametri $\boldsymbol{m^v}$ e $\boldsymbol{q^v}$ sono determinati imponendo le due condizioni di seguito definite.

1. La misura del differenziale tra la percentuale dell'incentivo/penalizzazione per l'impresa con velocità di liquidazione massima e il corrispondente valore percentuale per l'impresa con velocità di liquidazione minima, tra le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello, è stabilita in misura fissa.

   Nel dettaglio, dato:

   $$\boldsymbol{p_{max}^v = -\, m^v * v_{max} + q^v}$$

   $$\boldsymbol{p_{min}^v = -\, m^v * v_{min} + q^v}$$

   Si pone la condizione:

   $$\boldsymbol{\Delta^v = p_{min}^v - p_{max}^v}$$

   Dove $\boldsymbol{\Delta^v}$, definita come misura massima del differenziale tra incentivi e penalizzazioni, è una percentuale stabilita a priori.

2. La seconda condizione è scelta in modo tale da rendere nulla la somma degli incentivi/penalizzazioni scambiati tra le imprese, ossia imponendo la relazione:

   $$\boldsymbol{\sum_i p_i^v * CM_i * NS_i = 0}$$
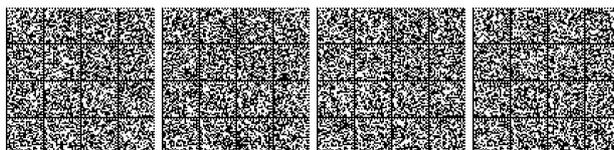
Le due condizioni sopra definite consentono di determinare univocamente i valori dei parametri $\boldsymbol{m^v}$ e $\boldsymbol{q^v}$ che risultano pari a:

$$\boldsymbol{m^v} = \frac{\boldsymbol{\Delta^v}}{\boldsymbol{v_{max} - v_{min}}}$$

$$\boldsymbol{q^v} = \boldsymbol{m^v} * \frac{\sum_i \boldsymbol{v_i * CM_i * NS_i}}{\sum_i \boldsymbol{CM_i * NS_i}}$$

Il valore $\boldsymbol{p_i^v}$ è calcolato per sinistri distinti per macroclassi.

4. Schema riassuntivo di calcolo degli incentivi/penalizzazioni di fine esercizio

Le misure degli incentivi/penalizzazioni da attribuire alla singola impresa sono determinati in funzione del costo medio dei sinistri, della sua dinamica e della velocità di liquidazione dei sinistri.

Tali valori percentuali, determinati con riferimento a ciascuna generazione, sono differenziati secondo le grandi tipologie di veicolo:

a) ciclomotori e motocicli;
b) veicoli diversi da ciclomotori e motocicli.

Con riferimento per la variabile costo medio dei sinistri (v. paragrafo 1), per macroclasse "veicoli diversi da ciclomotori e motocicli", le misure degli incentivi/penalizzazioni limitatamente ai danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate, sono differenziate in tre macroaree territorialmente omogenee.

Pertanto si avrà che:

Onere complessivo dei sinistri subiti utilizzato per il calcolo dell'incentivo/penalizzazione totale		**ciclomotori e motocicli**	**veicoli diversi da ciclomotori e motocicli**
danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate	zona 1	$CM_M{}^{cose} * NS_M{}^{cose}$	$CM_{V,1}{}^{cose} * NS_{V,1}{}^{cose}$
	zona 2		$CM_{V,2}{}^{cose} * NS_{V,2}{}^{cose}$
	zona 3		$CM_{V,3}{}^{cose} * NS_{V,3}{}^{cose}$
lesioni al conducente		$CM_M{}^{pers.} * NS_M{}^{pers.}$	$CM_V{}^{pers.} * NS_V{}^{pers.}$
dinamica temporale		$CM_M{}^{din.} * NS_M{}^{din.}$	$CM_V{}^{din.} * NS_V{}^{din.}$
velocità di liquidazione		$CM_M{}^{tot.} * NS_M{}^{tot.}$	$CM_V{}^{tot.} * NS_V{}^{tot.}$
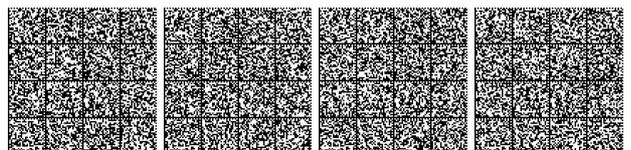
Sono definiti sinistri, nell'ambito del modello, tutti i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto rientranti nella gestione CARD-CID, trattati dall'impresa in qualità di gestionaria per conto delle imprese di assicurazione dei veicoli responsabili (debitrici). Sono compresi anche i sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009 ("sinistri CARD naturali"). I sinistri sono da considerarsi chiusi, e i relativi pagamenti a titolo definitivo, quando siano state pagate tutte le partite di danno relative alla gestione CARD-CID.

I livelli delle soglie minima e massima dell'importo dei sinistri, necessari per il calcolo della percentuale di incentivo/penalizzazione in relazione alla variabile costo medio dei sinistri (v. paragrafo 1) sono determinati, a valere per ciascuna generazione, fissando all'inizio dell'anno di osservazione il valore del percentile minimo e di quello massimo per ciascuna delle due macroclassi sopra indicate. Gli importi corrispondenti, nell'ambito di ciascuna macroclasse, sono individuati facendo riferimento alla distribuzione del costo totale dei sinistri (che include sia danni al veicolo e alle cose trasportate cose che le lesioni al conducente) con pagamento definitivo nell'esercizio. La distribuzione presa a riferimento considera i sinistri CARD-CID dell'intero mercato.

5. Determinazione dell'incentivo/penalizzazione.

Il valore complessivo dell'incentivo/penalizzazione alla fine dell'esercizio è determinato come segue.

Posto:

- ✓ $NS_{K,Z}^{cose}$ - ***numero dei sinistri danni a cose***: numero dei sinistri subiti della macroclasse "*K*" di una certa generazione nella macroarea "*Z*" (ove considerata), chiusi alla data di rilevazione, che presentano partite di danno relative a danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate.

- ✓ $CM_{K,Z}^{cose}$ - ***costo medio sinistri danni a cose*:** rapporto, alla data di rilevazione, tra la somma dei risarcimenti operati dalla gestionaria relativi al danno al veicolo assicurato e alle cose trasportate per i sinistri subiti della macroclasse "*K*" di una certa generazione nella macroarea "*Z*" (ove considerata), chiusi alla data di rilevazione, e il relativo numero sinistri.

- ✓ $NS_K^{pers.}$ - ***numero sinistri lesioni al conducente***: numero dei sinistri subiti della macroclasse "*K*" di una certa generazione, chiusi alla data di rilevazione, che presentano partite di danno relative a lesioni al conducente.

- ✓ $CM_K^{pers.}$ - ***costo medio sinistri lesioni al conducente***: rapporto, alla data di rilevazione, tra la somma dei risarcimenti operati dalla gestionaria relativi a lesioni al conducente per i sinistri subiti della macroclasse "*K*" di una certa generazione, chiusi alla data di rilevazione, e il relativo numero sinistri.

- ✓ $CM_{K,Z}^{cose} * NS_{K,Z}^{cose}$ - ***Onere sinistri danni a cose****:* prodotto, alla data di rilevazione, del costo medio sinistri danni a cose della macroclasse "*K*" nella macroarea "*Z*" (ove considerata) di una certa generazione, per il relativo numero dei sinistri.
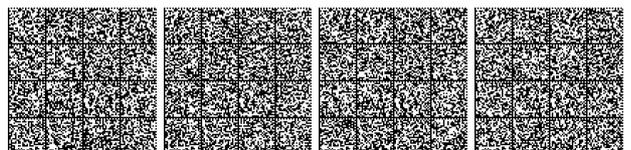
- ✓ $CM_K{}^{pers.} * NS_K{}^{pers.}$- ***Onere sinistri lesioni al conducente***: prodotto, alla data di rilevazione, del costo medio sinistri lesioni al conducente della macroclasse "*K*" di una certa generazione, per il relativo numero dei sinistri.

- ✓ $NS_K^{din.}$ - ***numero dei sinistri danni a cose per la valutazione dinamica***: numero dei sinistri subiti della macroclasse "*K*" di generazione corrente, chiusi alla fine dell'anno di generazione, che presentano partite di danno relative a danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate.

- ✓ $CM_K^{din.}$ - ***costo medio sinistri danni a cose per la valutazione dinamica*****:** rapporto tra la somma dei risarcimenti operati dalla gestionaria relativi al danno al veicolo assicurato e alle cose trasportate per i sinistri subiti della macroclasse "*K*" di generazione corrente, chiusi alla fine dell'anno di generazione, e il relativo numero sinistri.

- ✓ $CM_K^{din.} * NS_K^{din.}$- ***Onere sinistri per la valutazione dinamica***: prodotto, alla fine dell'anno di generazione, tra il costo medio dei sinistri danni a cose subiti della macroclasse "*K*" per il relativo numero dei sinistri.

- ✓ $NS_K{}^{tot.}$ – ***Numero sinistri***: numero dei sinistri subiti della macroclasse "*K*" di generazione corrente, chiusi alla fine dell'anno di generazione.

- ✓ $CM_K{}^{tot.}$ - ***Costo medio sinistri***: rapporto tra la somma dei risarcimenti operati dalla gestionaria per i sinistri subiti della macroclasse "*K*" di generazione corrente, chiusi alla fine dell'anno di osservazione e il relativo numero sinistri chiusi.

- ✓ $CM_K{}^{tot.} * NS_K{}^{tot.}$- ***Onere sinistri***: prodotto, alla data di rilevazione, tra il costo medio sinistri della macroclasse "*K*" di generazione corrente, chiusi alla fine dell'anno di generazione, per il relativo numero dei sinistri. Tale importo rimane, per semplicità, costante negli esercizi successivi (antidurata 1 e 2) pur in presenza di eventuali modifiche intervenute nel calcolo degli incentivi/penalizzazioni a seguito di rettifiche della velocità di liquidazione.

Pertanto, definiti rispettivamente:

$$H_M{}^{cose} = p_M^{cose} * (CM_M{}^{cose} * NS_M{}^{cose})$$

il valore complessivo dell'incentivo/penalizzazione per danni al veicolo assicurato e le cose trasportate per la macroclasse "ciclomotori e motocicli".

$$H_V{}^{cose} = \sum_{Z=1}^{3} p_{V,Z}^{cose} * (CM_{V,Z}{}^{cose} * NS_{V,Z}{}^{cose})$$

il valore complessivo dell'incentivo/penalizzazione per danni al veicolo assicurato e le cose trasportate per la macroclasse "veicoli diversi da ciclomotori e motocicli".

$$H_M{}^{pers.} = p_M^{pers.} * (CM_M{}^{pers.} * NS_M{}^{pers.})$$

il valore complessivo dell'incentivo/penalizzazione per le lesioni al conducente per la macroclasse "ciclomotori e motocicli".

$$H_V{}^{pers.} = p_V^{pers.} * (CM_V{}^{pers.} * NS_V{}^{pers.})$$
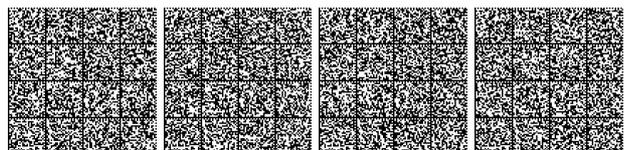
il valore complessivo dell'incentivo/penalizzazione per le lesioni al conducente per la macroclasse "veicoli diversi da ciclomotori e motocicli".

$$H_M{}^{din.} = p_M^{din.} * (CM_M{}^{din.} * NS_M{}^{din.})$$

il valore complessivo dell'incentivo/penalizzazione per dinamica temporale del costo medio per la macroclasse "ciclomotori e motocicli".

$$H_V{}^{din} = p_{V,1}^{din.} * (CM_V{}^{din.} * NS_V{}^{din.})$$

il valore complessivo dell'incentivo/penalizzazione per dinamica temporale del costo medio per la macroclasse "veicoli diversi da ciclomotori e motocicli".

$$H_M{}^{v} = p_M{}^{v} * CM_M{}^{tot.} * NS_M{}^{tot.}$$

il valore complessivo dell'incentivo/penalizzazione per effetto della velocità di liquidazione per la macroclasse "ciclomotori e motocicli".

$$H_V{}^{v} = p_V{}^{v} * CM_V{}^{tot.} * NS_V{}^{tot.}$$

il valore complessivo dell'incentivo/penalizzazione per effetto della velocità di liquidazione per la macroclasse "veicoli diversi da ciclomotori e motocicli".

il valore complessivo dell'incentivo/penalizzazione di una certa generazione, alla fine dell'esercizio di riferimento, sarà pertanto ottenuto come:

$$\boldsymbol{H_{TOT} = H_M{}^{cose} + H_V{}^{cose} + H_M{}^{pers.} + H_V{}^{pers.} + H_M{}^{din.} + H_V{}^{din.} + H_M{}^{v} + H_V{}^{v}}$$

6. Disposizioni finali

Per le imprese interessate da operazioni straordinarie (fusione, scissione e trasferimento di portafoglio etc.) si procede al ricalcolo dei parametri alla prima scadenza successiva all'effetto legale come se gli effetti dell'operazione straordinaria fossero sempre esistiti. Nei casi in cui non fosse possibile effettuare l'abbinamento tra sinistro trasferito e impresa cessionaria, le imprese interessate dall'operazione straordinaria devono fornire alla Stanza di Compensazione, in tempo utile per le valutazioni, tutte le informazioni necessarie per consentire alla stessa il calcolo degli incentivi/penalizzazioni.

6.1. Costo medio dei sinistri gestiti

In relazione al capitolo 1, gli importi della soglia minima e massima del costo medio dei sinistri sono determinati all'inizio dell'anno di generazione, in base al valore dei due percentili minimo e massimo, e rimangono costanti per tutto il periodo di osservazione. Il valore dei parametri utilizzati per la determinazione del valore percentuale degli incentivi/penalizzazioni, il costo medio e l'onere complessivo dei sinistri subiti relativo alle singole generazioni dovranno essere ricalcolati alla fine di ogni esercizio per i primi tre anni di antidurata della generazione, tenendo conto degli aggiornamenti nel frattempo intervenuti nei costi dei sinistri subiti, pagati a titolo definitivo.
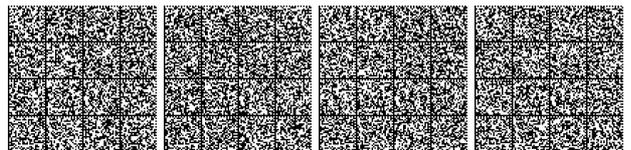
Il valore dell'incentivo/penalizzazione relativo ad una certa generazione viene periodicamente aggiornato secondo i predetti parametri e basi di calcolo.

6.2. Dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti
In relazione al capitolo 2, il valore degli incentivi/penalizzazioni relativo alla dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti è calcolato un'unica volta al termine dell'anno di generazione dei sinistri.
Il calcolo degli incentivi/penalizzazioni interessa le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello sia nell'anno di generazione sia in quello immediatamente precedente.

6.3. Velocità di liquidazione dei sinistri subiti
In relazione al capitolo 3, il valore dei parametri utilizzati per la determinazione del valore percentuale degli incentivi/penalizzazioni e la velocità di liquidazione della generazione, con riferimento all'antidurata 0, dovranno essere ricalcolati alla fine di ogni esercizio per i primi tre anni di antidurata della generazione tenendo conto degli aggiornamenti nel frattempo intervenuti per effetto dei sinistri riaperti. L'onere complessivo dei sinistri subiti relativo alle singole generazioni è calcolato alla fine dell'anno di generazione e rimane costante nei due esercizi successivi.

L'IVASS, ai fini del calcolo degli incentivi e penalizzazioni di cui all'art. 3, comma 3, del Provvedimento, provvede a comunicare alla Stanza di Compensazione, distintamente per le macroclassi "ciclomotori e motocicli" e "veicoli diversi da ciclomotori e motocicli", l'elenco delle imprese che, non avendo raggiunto le soglie minime stabilite ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Provvedimento, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello, nonché il numero complessivo dei sinistri CARD-CID risultanti "con seguito" e di quelli "riaperti" di cui all'allegato 2 – Tavola 1 del Prospetto 1 (colonne 2, 3, 5 e 6).

16A02155

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Cessione dei crediti in sofferenza della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a. a REV - Gestione Crediti S.p.A., ai sensi del decreto legislativo n. 180/2015.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 26 gennaio 2016, ha disposto che i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa al 30 settembre 2015, detenuti da Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. per effetto del provvedimento n. 1241114 del 22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività, siano ceduti a REV - Gestione Crediti S.p.A., ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 180/2015.

Restano esclusi dalla cessione e, in conformità al programma di risoluzione, saranno oggetto di successivi trasferimenti alla REV - Gestione Crediti S.p.A. i crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile individuale di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di cartolarizzazione. La cessione ha efficacia a far tempo dalle ore 00.01 del 1° febbraio 2016.

16A02156

Cessione dei crediti in sofferenza della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. a REV - Gestione Crediti S.p.A., ai sensi del decreto legislativo n. 180/2015.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 26 gennaio 2016, ha disposto che i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. al 30 settembre 2015, detenuti da Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. per effetto del provvedimento n. 1241126 del 22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività, siano ceduti a REV - Gestione Crediti S.p.A., ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 180/2015.

La cessione ha efficacia a far tempo dalle ore 00.01 del 1 ° febbraio 2016.

16A02157

Cessione dei crediti in sofferenza della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. a REV - Gestione Crediti S.p.A., ai sensi del decreto legislativo n. 180/2015.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 26 gennaio 2016, ha disposto che i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. al 30 settembre 2015, detenuti da Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. per effetto del provvedimento n. 1241120 del 22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività, siano ceduti a REV - Gestione Crediti S.p.A., ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 180/2015.

Restano esclusi dalla cessione disposta e, in conformità al programma di risoluzione, saranno oggetto di successivi trasferimenti alla REV - Gestione Crediti S.p.A.: (i) i crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile individuale di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di cartolarizzazione; (i *i)* i crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile consolidata di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. al 30 settembre 2015, di titolarità della controllata Commercio e Finanza Leasing & Factoring S.p.A. in amministrazione straordinaria che saranno ceduti solo a seguito del trasferimento delle attività e passività di Commercio e Finanza Leasing & Factoring S.p.A. a Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A..

La cessione ha efficacia a far tempo dalle ore 00.01 del 1° febbraio 2016.

16A02158

Cessione dei crediti in sofferenza della Nuova Banca delle Marche S.p.A. a REV - Gestione Crediti S.p.A., ai sensi del decreto legislativo n. 180/2015.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 26 gennaio 2016, ha disposto che i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Banca delle Marche S.p.A. al 30 settembre 2015, detenuti da Nuova Banca delle Marche S.p.A. per effetto del provvedimento n. 1241108 del 22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività, siano ceduti a REV - Gestione Crediti S.p.A., ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 180/2015.

Restano esclusi dalla cessione e, in conformità al programma di risoluzione, saranno oggetto di successivi trasferimenti alla REV - Gestione Crediti S.p.A.: (i) i crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile individuale di Banca delle Marche S.p.A. al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di cartolarizzazione; (i *i)* i crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile consolidata di Banca delle Marche S.p.A. al 30 settembre 2015, di titolarità della controllata Medioleasing S.p.A. in amministrazione straordinaria che saranno ceduti solo a seguito del trasferimento delle attività e passività di Medioleasing S.p.A. a Nuova Banca delle Marche S.p.A..

La cessione ha efficacia a far tempo dalle ore 00.01 del 1° febbraio 2016.

16A02159

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001201/XVJ/CE/C del 22 febbraio 2016, i manufatti esplosivi di seguito riportati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione esplosivo «G2000/24B»;
Numero certificato 0080.EXP.12.0007;
Data certificato: 25 settembre 2015;
Numero ONU: 0161;
Classe di rischio: 1.3 C;
Categoria P.S.: I;

Denominazione esplosivo «G2000/28B»;
Numero certificato: 0080.EXP.12.0007;
Data certificato: 25 settembre 2015;
Numero ONU: 0161;
Classe di rischio: 1.3 C;
Categoria P.S.: I;

Denominazione esplosivo «G3000/32B»;
Numero certificato: 0080.EXP.12.0007;
Data certificato: 25 settembre 2015;
Numero ONU: 0161;
Classe di rischio: 1.3 C;
Categoria P.S.: I;

Denominazione esplosivo «G3000/36B»;
Numero certificato: 0080.EXP.12.0007;
Data certificato: 25 settembre 2015;
Numero ONU: 0161;
Classe di rischio: 1.3 C;
Categoria P.S.: I.

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi il sig. Pederzoli Paolo, titolare in nome e per conto della società Baschieri & Pellagri S.p.a. con sede e stabilimento siti a Marano di Castenaso (Bo) in via del Frullo n. 26 delle licenze per la fabbricazione ed il deposito di esplosivi, ai sensi degli articoli 46 e 47 T.U.L.P.S., ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «INERIS» (Francia), su richiesta della «Nobel Sport» Etablissement de Pont-de-Buis - 2 rue du Squiriou - 29590 Pont-De-Buis (France). Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A02140

Classificazione di un manufatto esplosivo.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/000165/XVJ/CE/C del 22 febbraio 2016, il manufatto esplosivo di seguito indicato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione esplosivo: Polvere Propellente «LOVEX S 010»;
Numero certificato: 0589.EXP.6068/03;
Data certificato: 28 gennaio 2004;
Integrazione: 6 febbraio 2012;
Numero ONU: 0161;
Classe di rischio: 1.3 C;
Categoria P.S.: I.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi

Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «Bam» (Germania) su richiesta della Explosia a.s., Semtin 107, 53050 Pardubice 2 - Repubblica Ceca. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della Explosia a.s., 53217 Pardubice-Semtin - Repubblica Ceca.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A02141

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/018390/XVJ/CE/C del 22 febbraio 2016, i manufatti esplosivi di seguito riportati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione esplosivo: Polvere Propellente «Bullseye»;
Numero certificato: ENB/P/012/14 Edizione 4;
Data certificato: 31 luglio 2014;
Numero ONU: 0161;
Classe di rischio: 1.3 C;
Categoria P.S.: I;
Denominazione esplosivo: Polvere Propellente «Bullseye-84»;
Numero certificato: ENB/P/012/14 Edizione 4;
Data certificato: 31 luglio 2014;
Numero ONU: 0161;
Classe di rischio: 1.3 C;
Categoria P.S.: I;
Denominazione esplosivo: Polvere Propellente «Bullseye-86»;
Numero certificato: ENB/P/012/14 Edizione 4;
Data certificato: 31 luglio 2014;
Numero ONU: 0161;
Classe di rischio: 1.3 C;
Categoria P.S.: I.

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «Health & Safety Laboratory» su richiesta della Edgar Brothers Ltd., Heather Close, Lyme Green Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK11 OLR, United Kingdom. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della Alliant Techsystems Operations LLC, New River Energetics, Route 114, P.O. Box 6, Radford, Virginia 24141-0096, USA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A02142

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002316/XVJ/CE/C del 22 febbraio 2016, i manufatti esplosivi di seguito riportati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione esplosivo: Esplosivo da mina «Dynemex»;

Numero certificato: 0080.EXP.15.0019;

Data certificato: 10 dicembre 2015;

Numero ONU: 0241;

Classe di rischio: 1.1 D;

Categoria P.S.: II.

Denominazione esplosivo: Esplosivo da mina «Dynemex Tunnel»;

Numero certificato: 0080.EXP.15.0020;

Data certificato: 10 dicembre 2015;

Numero ONU: 0241;

Classe di rischio: 1.1 D;

Categoria P.S.: II.

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi il sig. Corsetti Armando titolare, in nome e per conto della «VS ITALIA S.r.l.» con stabilimento sito in San Vittore del Lazio (FR) - via Radicosa s.n.c., delle licenze ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione e la vendita di prodotti esplodenti di II, III e V categoria, nonché della licenza di cui ai sensi dell'art. 99 del T.U.L.P.S, ha prodotto gli attestati «CE del Tipo» rilasciati dall'Organismo Notificato «INERIS» (Francia), su richiesta della medesima società, che, dai certificati prodotti, risulta esserne anche fabbricante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A02143

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso relativo al comunicato concernente l'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti a terra all'organismo «Unicertificazioni Srl», in Milano.

Con decreto del direttore generale dello sviluppo economico del 25 novembre 2015 pubblicato per avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 2016 relativamente all'autorizzazione ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, la dicitura con cui è stato individuato il nominativo del destinatario del provvedimento deve intendersi «Unocertificazioni srl» anziché «Unicertificazioni srl».

16A02144

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla delibera 16 febbraio 2016 del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, recante: «Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi. (Delibera n. 285/2016/IV)». (Delibera pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 55 del 7 marzo 2016).

Nel titolo della delibera citata in epigrafe, riportato alla pag. III del Sommario e alla pagina 50, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «(Delibera n. *285*/2016/IV)», leggasi: «(Delibera n. *385*/2016/IV)».

16A02266

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-064) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00